



# **GUIDA**

**alle elezioni RSU  
del 5-6-7 marzo 2012**

# **NORMATIVA ELETTORALE**

**Ad uso dei candidati,  
dei componenti delle Commissioni  
e dei Seggi elettorali della UIL Scuola**

**Con 29 schede esplicative dei principali adempimenti**  
*a cura di Franco Sansotta*

---

|                                                                                                                               |      |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| Presentazione <i>di Massimo Di Menna</i>                                                                                      | Pag. | 5  |
| Dalla candidatura all'elezione delle RSU <i>di Franco Sansotta</i>                                                            | "    | 6  |
| <b>LE SCHEDE</b>                                                                                                              |      |    |
| 1. Compiti delle scuole .....                                                                                                 | "    | 8  |
| 2. Scadenzario .....                                                                                                          | "    | 10 |
| 3. La tempistica delle procedure elettorali .....                                                                             | "    | 12 |
| 4. Numero dei componenti la RSU da eleggere .....                                                                             | "    | 13 |
| 5. Presentazione delle liste .....                                                                                            | "    | 13 |
| 6. Elettorato passivo .....                                                                                                   | "    | 17 |
| 7. Elettorato attivo .....                                                                                                    | "    | 18 |
| 8. Commissione elettorale .....                                                                                               | "    | 19 |
| 9. Compiti della Commissione elettorale .....                                                                                 | "    | 21 |
| 10. Modalità della votazione .....                                                                                            | "    | 23 |
| 11. Composizione del seggio: presidente e scrutatori .....                                                                    | "    | 24 |
| 12. Attrezzatura del seggio elettorale .....                                                                                  | "    | 24 |
| 13. Riconoscimento degli elettori .....                                                                                       | "    | 25 |
| 14. Schede elettorali .....                                                                                                   | "    | 25 |
| 15. Segretezza del voto .....                                                                                                 | "    | 26 |
| 16. Preferenze .....                                                                                                          | "    | 26 |
| 17. Schede nulle .....                                                                                                        | "    | 27 |
| 18. Certificazione della votazione .....                                                                                      | "    | 27 |
| 19. Quoziente necessario per la validità della votazione .....                                                                | "    | 28 |
| 20. Operazioni di scrutinio .....                                                                                             | "    | 28 |
| 21. Quorum e attribuzione dei seggi .....                                                                                     | "    | 30 |
| 22. Ricorsi alla Commissione elettorale .....                                                                                 | "    | 34 |
| 23. Verbale elettorale finale e relativi adempimenti .....                                                                    | "    | 34 |
| 24. Insediamento della RSU .....                                                                                              | "    | 35 |
| 25. Comitato provinciale dei garanti .....                                                                                    | "    | 35 |
| 26. Comunicazione delle nomine dei componenti la RSU .....                                                                    | "    | 36 |
| 27. Durata del mandato delle RSU .....                                                                                        | "    | 36 |
| 28. Decadenza della RSU .....                                                                                                 | "    | 36 |
| 29. Elezioni suppletive nel corso del triennio .....                                                                          | "    | 37 |
| <b>LA NORMATIVA</b>                                                                                                           |      |    |
| a. Accordo Collettivo Nazionale Quadro del 7-8-1998, parte I<br>"Modalità di costituzione e di funzionamento delle RSU" ..... | "    | 38 |
| b. Accordo Collettivo Nazionale Quadro del 7-8-1998, parte II<br>"Regolamento per l'elezione della RSU" .....                 | "    | 40 |
| c. Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 24-9-2007, .....                                                                 | "    | 57 |
| d. Protocollo del 14 dicembre 2011 per la definizione<br>del calendario delle votazioni .....                                 | "    | 58 |
| e. Note di chiarimento dell'ARAN (Circolare n. 4/2011) .....                                                                  | "    | 63 |
| <b>Polizza specifica gratuita delle RSU elette nelle liste della UIL Scuola</b>                                               | "    | 95 |

## **5, 6 e 7 marzo 2012:**

### **si vota per il rinnovo delle RSU**

Con i Protocolli sottoscritti l'11 aprile ed il 14 dicembre 2011, le Organizzazioni sindacali rappresentative hanno indetto le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) nei giorni 5, 6 e 7 marzo 2012.

L'8 marzo è dedicato esclusivamente allo scrutinio.

Al termine delle elezioni, sulla base dei dati elettorali che saranno trasmessi da ogni singola scuola, l'ARAN accerterà la rappresentatività delle Organizzazioni sindacali.

La scuola non interviene nel merito delle elezioni, che sono di esclusiva competenza delle Organizzazioni sindacali, e si limita a fornire il necessario supporto logistico e organizzativo (*vedi scheda 1*).

### **Le RSU elette**

- si insediano immediatamente al momento della proclamazione;
- restano in carica 3 anni;
- nel corso del triennio decadono solo in caso di incompatibilità, di dimissioni, di trasferimento o di collocamento a riposo.

### **Le RSU elette nelle liste della UIL Scuola**

nello svolgimento dei loro compiti

- ▷ sono tutelate da una specifica polizza assicurativa gratuita, che si aggiunge a quella comune a tutti gli iscritti della UIL Scuola;
- ▷ sono assistite da tutta la UIL Scuola (dalle segreterie territoriali alla segreteria nazionale) a cui si possono rivolgere in qualunque momento per chiedere consulenza e assistenza.



00179 ROMA  
VIA MARINO LAZIALE, 44  
IL SEGRETARIO GENERALE

- Ai candidati
- Ai componenti  
delle Commissioni  
e dei Seggi elettorali
- Ai rappresentanti di lista

Desidero ringraziarvi per quanto state facendo a sostegno delle liste UIL Scuola nelle elezioni delle RSU che si svolgeranno da 5 al 7 marzo 2012.

Si tratta di un impegno corale che si basa sulla comune convinzione del valore della scuola, quella pubblica frequentata dal 93% degli studenti, per il pieno riconoscimento del lavoro, per moderne ed efficaci relazioni sindacali.

La scelta della UIL Scuola è quella di essere un sindacato libero e di avere sempre a riferimento le persone e la tutela dei lavoratori.

In questi anni gli iscritti al nostro sindacato sono molto aumentati, e ciò ci impone di impegnarci ancora di più. Ora, nelle elezioni per le RSU, occorre incrementare il numero degli eletti nelle liste UIL Scuola.

I candidati delle nostre liste rappresentano essi stessi lo stile, l'equilibrio, la determinazione, la competenza, l'identità della UIL Scuola.

Dobbiamo impegnarci per il loro successo.

Contiamo nella collaborazione di tutti voi e vi invitiamo a contattare le strutture UIL Scuola per ogni dubbio in tutte le fasi, dalla presentazione delle liste fino al momento delle elezioni.

Rimango anch'io a vostra disposizione.

Cordialmente

MASSIMO DI MENNA

Tel 06.7846941 - Fax 06.7842858  
e-mail: [uilsuola@uilsuola.it](mailto:uilsuola@uilsuola.it)  
Internet: [www.uilsuola.it](http://www.uilsuola.it)

## Dalla candidatura all'elezione delle RSU

La normativa per il rinnovo delle RSU del 5, 6 e 7 marzo 2012 è contenuta in quattro provvedimenti:

1. l'Accordo Collettivo Quadro del 7-8-1998, costituito da due parti:
    - parte I: "Modalità di costituzione e di funzionamento delle RSU";
    - parte II: "Regolamento per l'elezione della RSU"
  2. l'Accordo Collettivo Quadro del 24-9-2007;
  3. il protocollo del 14 dicembre 2011 per la definizione del calendario delle votazioni;
  4. i chiarimenti dell'ARAN (Circolare n. 4/2011).
- Il primo, di carattere generale, riguarda tutti i comparti del pubblico impiego.
  - Il secondo modifica l'art. 3 del Regolamento elettorale del 7-8- 1998, definendo meglio le prerogative dell'elettorato attivo e passivo.
  - Il terzo è il calendario delle votazioni.
  - Il quarto raccoglie tutte le note di chiarimento formulate dall'ARAN in occasione delle precedenti elezioni, alle quali non si deve fare più riferimento.

Ne risulta un quadro normativo completo, ma di non agevole e immediata comprensione, anche perchè le norme, le modifiche ed i rispettivi chiarimenti sono contenuti in quattro documenti diversi.

Da qui l'opportunità di offrire alle strutture territoriali della UIL Scuola una serie di schede riassuntive sui principali adempimenti elettorali, dalla formazione delle liste, alla composizione del seggio elettorale, alla proclamazione delle RSU elette.

Ciascuna delle 29 schede proposte è stata elaborata sulla base dei testi normativi in vigore, i cui articoli riguardanti l'argomento trattato nella scheda sono riportati sotto al titolo della scheda stessa con le seguenti abbreviazioni:

- Costituzione:** “Modalità di costituzione e di funzionamento delle RSU” il cui testo integrale è riportato a pag. 41.
- Regolamento:** “Regolamento per l’elezione della RSU” il cui testo integrale è riportato a pag. 46.
- Modifica 2007:** Accordo Collettivo Nazionale Quadro del 24-9-2007, il cui testo integrale è riportato a pag. 57.
- Protocollo:** Protocollo del 14 dicembre 2011 per la definizione del calendario delle votazioni il cui testo integrale è riportato a pag. 58.
- ARAN:** Chiarimenti dell’ARAN (Circolare n. 4/2011), il cui testo integrale è riportato a pag. 63.

Le schede, scritte in un linguaggio semplice e (si spera) sufficientemente chiaro, hanno solo lo scopo di orientare in una materia non sempre lineare e immediatamente comprensibile e non costituiscono norma di legge.

Prima di avanzare eventuali contestazioni o ricorsi, è necessario consultare attentamente la normativa in vigore riportata a partire da pag. 38.

Buon lavoro,

*Franco Sansotta*

## LE SCHEDE

### Scheda 1

## COMPITI DELLE SCUOLE

### ARAN, § 13

La scuola non entra nel merito delle operazioni elettorali (che sono di esclusiva competenza delle Organizzazioni sindacali) in quanto sono esonerate da ogni compito di verifica e di controllo sui candidati, sulle liste e sui compiti delle Commissioni elettorali.

La scuola dunque si limita ad offrire il necessario supporto logistico e organizzativo, mettendo a disposizione della Commissione elettorale e garantendo:

- la disponibilità di un locale per i lavori della Commissione stessa;
- la disponibilità dei locali per il voto;
- l'elenco alfabetico generale degli aventi diritto al voto -distinti per sesso- ed i sottoelenchi distinti per ciascun seggio elettorale (lo stesso materiale va consegnato anche alle Organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta);
- la stampa delle liste dei candidati da affiggere all'ingresso dei seggi;
- il materiale cartaceo o strumentale (anche informatico) necessario per lo scrutinio (carta, matite, urne, ...);
- la stampa del "modello" della scheda elettorale predisposta dalla Commissione;
- la sicurezza e la sorveglianza dei locali dove si vota, specie dopo la chiusura dei seggi;
- l'integrità delle urne, che devono rimanere sigillate fino allo scrutinio.

### La scuola inoltre:

- ▷ riceve e registra le liste che vengono presentate prima dell'insediamento della Commissione elettorale, per trasmetterle poi alla Commissione stessa all'atto del suo insediamento (vedi scheda n. 8);

- ▷ provvede all'autenticazione delle firme dei presentatori di lista (vedi scheda n° 5);
- ▷ utilizza ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro per consentire ai componenti la Commissione l'assolvimento dei propri compiti;
- ▷ al momento dell'insediamento della Commissione elettorale, designa un funzionario per il Comitato provinciale dei garanti (vedi scheda n. 25).

Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista entro il termine ultimo dell'8 febbraio 2012, la scuola deve darne immediata comunicazione all'ARAN con l'invio di email all'indirizzo

**[help@pec.aranagenzia.it](mailto:help@pec.aranagenzia.it)**

Entro i 5 giorni successivi alla consegna del verbale finale e di copia della scheda di votazione da parte della Commissione elettorale, la scuola invia i dati all'ARAN inserendoli nell'applicativo "Verbale RSU", disponibile nell'area riservata alle amministrazioni del sito internet

**[www.aranagenzia.it](http://www.aranagenzia.it)**

**Nota bene.**

Tutte le indicazioni per la trasmissione dei verbali elettorali sono riportate nell'allegato "E" del documento di chiarimenti dell'ARAN. Poiché la materia non si presta ad una illustrazione sintetica, si rimanda al testo dell'allegato riportato a pag. 63.

**Scheda 2****SCADENZARIO**

**Protocollo ARAN – OOSS del 14 dicembre 2011**

---

**Giovedì 19 GENNAIO**

**Annuncio delle elezioni ed inizio della procedura elettorale.**

**Venerdì 20 GENNAIO 2012**

- ▷ **La scuola consegna alle Organizzazioni sindacali che lo richiedono l'elenco generale alfabetico degli elettori.**
- ▷ **Primo giorno utile per la presentazione delle liste (ARAN, § 6) .**

**Lunedì 30 GENNAIO**

**Insediamiento della Commissione elettorale, che può comunque essere insediata anche prima, non appena siano pervenute almeno 3 designazioni (ARAN, § 8) .**

**Venerdì 3 FEBBRAIO**

**Costituzione formale della Commissione elettorale (ARAN, § 8) .**

**Se a tale data non sono pervenute almeno 3 designazioni, la Commissione elettorale può essere costituita entro l'8 febbraio, termine ultimo per la presentazione delle liste (ARAN, § 8) .**

**Mercoledì 8 FEBBRAIO**

- **Ultimo giorno utile per la presentazione delle liste (ARAN, § 6) .**
- **Ultimo giorno utile per la costituzione della Commissione elettorale (ARAN, § 8).**
- **Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista, la scuola deve darne immediata comunicazione all'ARAN con l'invio di email all'indirizzo [help@pec.aranagenzia.it](mailto:help@pec.aranagenzia.it) (ARAN, § 8) .**

**Venerdì 24 FEBBRAIO**

**La Commissione elettorale pubblica all'albo della scuola l'elenco delle liste presentate e dei relativi candidati, la dislocazione dei seggi e l'orario di apertura e chiusura (ARAN, § 9) .**

**Lunedì 5 MARZO**

**Insediamiento dei seggi elettorali e inizio delle votazioni (ARAN, § 1) .**

**Martedì 6 MARZO**

**Votazioni** (ARAN, § 1) .

**Mercoledì 7 MARZO**

**Votazioni** (ARAN, § 1) .

**Giovedì 8 MARZO**

- **Apertura delle urne e scrutinio** (ARAN, § 1) .
- **Comunicazione dei risultati ai lavoratori, alla scuola ed alle organizzazioni sindacali che hanno presentato la lista** (ARAN, § 10) .

**Giovedì 8 – Giovedì 15 MARZO**

**I risultati elettorali restano affissi all'albo della scuola; se vengono presentati ricorsi, la Commissione elettorale li esamina entro 48 ore ed inserisce l'esito nel verbale finale** (ARAN, § 10) .

**Giovedì 15 MARZO**

- **Il verbale finale della Commissione elettorale diventa definitivo e la Commissione proclama gli eletti** (ARAN, § 15) .
- **La Commissione elettorale consegna alla scuola il verbale finale e la scheda predisposta per il voto per l'invio all'ARAN dei dati richiesti** (ARAN § 10 e lettera "C").
- **Dal momento della proclamazione, la RSU si insedia e può legittimamente operare senza bisogno di alcun ulteriore atto formale, né da parte della scuola, né da parte delle organizzazioni sindacali** (ARAN § 15) .

**Venerdì 16 – mercoledì 21 MARZO**

**La scuola invia all'ARAN il verbale elettorale definitivo.**

---

**Nota bene.**

Poiché la Commissione elettorale ha 48 ore di tempo per esaminare i ricorsi, nel caso in cui un ricorso venga presentato il 15 marzo (ultimo dei 5 giorni di esposizione dei risultati all'albo della scuola) la proclamazione degli eletti e l'insediamento della RSU potrebbe slittare di due giorni.

Nei 5 giorni successivi la scuola comunica all'ARAN (esclusivamente per via telematica) i dati ricevuti dalla Commissione elettorale.

---

**Scheda 3****LA TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI****ARAN, § 1**

Le elezioni si svolgono contestualmente nell'intero Comparto scuola nei giorni **5, 6 e 7 marzo 2012**.

La Commissione elettorale stabilisce -e affigge preventivamente all'albo della scuola- l'orario di apertura e di chiusura giornaliera dei seggi.

Tutte le operazioni di voto sono distribuite in 3 giorni; il 4° giorno è dedicato allo scrutinio.

**1° giorno (lunedì 5 marzo 2012):**

insediamento dei seggi elettorali e votazioni.

**2° giorno (martedì 6 marzo):**

votazioni.

**3° giorno (mercoledì 7 marzo):**

votazioni e chiusura dei seggi alla scadenza dell'orario stabilito dalla Commissione elettorale.

**4° giorno (giovedì 8 marzo):**

apertura delle urne e scrutinio .

**Scheda 4****NUMERO dei COMPONENTI la RSU da ELEGGERE****Costituzione, art. 4**

Il numero dei componenti la RSU è determinato in base al numero dei dipendenti di ogni singola scuola:

- fino a 200 dipendenti: 3 RSU;
- da 201 a 3000 dipendenti: 3 RSU, più altre 3 per ogni 300 dipendenti (o frazione) oltre i 200 iniziali.

**Esempio:**

- le scuole con un numero di dipendenti da 201 a 501 avranno una RSU con 6 componenti;
- le scuole con un numero di dipendenti da 501 a 801 avranno una RSU con 9 componenti.

**Scheda 5****PRESENTAZIONE DELLE LISTE****Regolamento, art. 4 - ARAN, § 6**

**Per presentare una lista è necessario:**

- ▷ individuare i candidati;
- ▷ far sottoscrivere la lista da almeno il 2% del totale dei dipendenti della singola scuola;
- ▷ individuare il presentatore della lista, la cui firma deve essere autenticata dal dirigente o da un suo delegato
- ▷ designare un componente della Commissione elettorale (vedi scheda n. 8).

**La denominazione della lista**

Le Organizzazioni sindacali devono presentare liste contrassegnate con

la propria esatta denominazione statutaria, che deve essere riportata in tutti gli atti della Commissione elettorale, nella scheda per la votazione e nel verbale finale contenente i risultati

**Le nostre liste sono contrassegnate esclusivamente con la denominazione UIL Scuola.**

### **I candidati**

(vedi scheda n. 6)

Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la RSU da eleggere.

**Esempio:** se le RSU da eleggere sono 3, i candidati non possono essere più di 4:  
3 candidati + 1 (un terzo di 3);

se le RSU da eleggere sono 6, i candidati non possono essere più di 8:  
6 candidati + 2 (un terzo di 6).

**Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista.**

Se un candidato risulta presente in più liste, la Commissione elettorale –prima di procedere all'affissione all'albo delle liste stesse- invita per iscritto il lavoratore ad optare entro un termine stabilito, pena l'esclusione dalla competizione elettorale.

**I candidati possono anche essere sottoscrittori della lista (ARAN, § 5).**

### **I sottoscrittori**

Una lista può essere presentata se viene sottoscritta da almeno il 2% del totale dei dipendenti della scuola, con arrotondamento all'unità superiore del decimale pari o superiore allo 0,5.

**Esempio:** in una scuola con 200 dipendenti, occorrono almeno 4 firme ( $200 \times 2 : 100 = 4$ );  
in una scuola con 230 dipendenti, occorrono almeno 5 firme ( $230 \times 2 : 100 = 4,6 = 5$ ).

**Ogni lavoratore può sottoscrivere una sola lista, pena la nullità della firma apposta.**

**L'autenticità delle firme dei sottoscrittori** viene garantita dal presentatore della lista.

**I sottoscrittori della lista possono anche essere candidati nella lista stessa** (ARAN, § 5).

### **Il presentatore di lista**

**Ogni lista ha un solo presentatore**, che può essere:

- un dirigente sindacale;
- un dipendente della scuola delegato dall'Organizzazione sindacale interessata (la delega va allegata alla lista).

Un dirigente sindacale presentatore di lista può essere anche sottoscrittore della lista stessa solo nel caso in cui sia dipendente della scuola sede di elezione della RSU.

**La firma del presentatore di lista deve essere autenticata:**

- a) dal dirigente scolastico o da un suo delegato (della scuola dove si presenta la lista);
- b) in un qualsiasi altro modo previsto dalla legge (notaio, anagrafe comunale, ecc.).

La scuola non può in alcun caso rifiutare l'autentica.

In caso di irregolarità, la Commissione elettorale assegna per iscritto all'Organizzazione sindacale interessata un termine congruo per regolarizzare la procedura.

### **Le liste (una per Organizzazione sindacale) vanno presentate:**

- ▷ **prima dell'insediamento della Commissione elettorale**: all'ufficio di segreteria della sede principale della scuola che (non avendo competenza in materia elettorale) si limita a registrare l'avvenuta presentazione, per poi trasmetterla alla Commissione elettorale che verifica l'ammissibilità;
- ▷ **dopo l'insediamento della Commissione elettorale**: direttamente alla Commissione, che ha il compito esclusivo di valutarne l'ammissibilità.

**Le liste vanno presentate dal 20 gennaio 2012 al 8 febbraio 2012, ultimo giorno utile.**

Gli orari di apertura e di chiusura degli uffici abilitati a ricevere le liste vengono stabiliti dalla Commissione elettorale e pubblicizzati mediante affissione all'albo della scuola.

Nel solo caso in cui il giorno 8 febbraio la scuola sia chiusa (festa del Santo Patrono o per disposizione del Comune), la data ultima per la presentazione delle liste è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

**Le liste inviate per posta** devono pervenire entro l'8 febbraio 2012; fa testo il protocollo della scuola o della Commissione elettorale.

**L'ordine di presentazione delle liste, da riportare nella scheda di votazione, è stabilito dalla Commissione elettorale.**

In caso di presentazione contemporanea di due o più liste, l'ordine di precedenza è estratto a sorte.

L'ammissione della lista è compito esclusivo della Commissione elettorale.

La scuola non ha alcuna competenza sulla materia

Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista entro il termine ultimo dell'8 febbraio 2012, la scuola deve darne immediata comunicazione all'ARAN con l'invio di email all'indirizzo [help@pec.aranagenzia.it](mailto:help@pec.aranagenzia.it)

**NOTA BENE.** L'allegato C dei Chiarimenti dell'ARAN contiene le "Raccomandazioni per le Commissioni elettorali e per le Organizzazioni sindacali presentatrici di lista" e descrive nel dettaglio la corretta compilazione dei verbali. Poiché la materia non si presta ad una illustrazione sintetica, si rimanda al testo riportato a pag. 90.

## Scheda 6

### I CANDIDATI (Elettorato passivo)

---

Modifica 2007 – ARAN, § 5

Poiché le RSU restano in carica 3 anni, è necessario che i candidati abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che favorisca la presenza nella scuola e la permanenza nell'incarico sino al termine del mandato.

#### Ha quindi diritto alla candidatura (elettorato passivo):

1. il personale in servizio nella scuola con contratto a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a part-time); il candidato eletto esercita le funzioni di RSU fino a quando mantiene tali requisiti (in caso di dimissioni, di trasferimento o di pensionamento, la RSU decade);
2. il personale con contratto a tempo indeterminato titolare nella scuola, ma temporaneamente in servizio presso altre sedi o altre Amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo; in caso di elezione, tale personale esercita le funzioni di RSU solo se rientra in servizio nella scuola di titolarità in cui è stato eletto, con revoca del comando o del fuori ruolo.

---

**NOTA BENE.** Il diritto alla candidatura spetta anche ai sottoscrittori di lista.

**Non possono essere candidati:**

- i dipendenti a tempo determinato;
- i dirigenti scolastici ed i presidi incaricati che abbiano stipulato il relativo contratto individuale;
- i presentatori di lista;
- i membri della Commissione elettorale (che all'atto della designazione devono dichiarare espressamente di non candidarsi);
- i dipendenti in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo provenienti da altre pubbliche amministrazioni, in quanto conservano la possibilità di candidarsi nell'amministrazione di provenienza.

**Accettazione della candidatura – Iscrizione al sindacato.**

Non è previsto alcun atto formale per l' accettazione della candidatura, così come non esiste alcun obbligo per il candidato di iscriversi all'Organizzazione sindacale nelle cui liste viene presentato.

**E' possibile candidarsi in una sola lista.**

Prima di affiggere all'albo le liste, la Commissione elettorale invita per iscritto i candidati eventualmente presenti in più liste ad optare entro un termine stabilito. In mancanza di opzione, o in caso di opzione espressa oltre il termine, il candidato viene escluso dalla competizione elettorale.

**Scheda 7****GLI ELETTORI (elettorato attivo)**

Modifica 2007 – ARAN, § 7

**Ha diritto al voto (elettorato attivo):**

1. il personale a tempo indeterminato in servizio presso la scuola alla data delle elezioni;
2. il personale a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche;

3. il personale a tempo indeterminato proveniente da altre Amministrazioni, in servizio presso la scuola in posizione di comando o fuori ruolo.

---

**NOTA BENE.**

il personale assunto nel periodo tra l'inizio delle procedure elettorali (19 gennaio 2012) e la data di votazione (5, 6 e 7 marzo 2013) in possesso dei relativi requisiti, ha diritto al solo elettorato attivo, senza conseguenze per le procedure già attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato.

**Il diritto di voto si esercita in un'unica sede.** Il lavoratore che abbia l'orario articolato in più scuole vota solo nell'istituto che lo amministra; spetta alla Commissione elettorale inserirlo nella sola lista degli elettori che gli compete.

**Sono esclusi dal voto:**

- i lavoratori ai quali non si applica il CCNL del comparto scuola stipulato con l'ARAN;
- i dirigenti scolastici;
- i presidi incaricati che abbiano stipulato il relativo contratto individuale;
- i supplenti temporanei.

Scheda 8

---

## LA COMMISSIONE ELETTORALE

Regolamento, art. 5 - ARAN, § 8

**Designazione dei componenti.**

I componenti della Commissione elettorale sono designati elusivamente dalle Organizzazioni sindacali che presentano le liste e devono essere indicati tra il personale in servizio nella scuola, compreso quello a tempo determinato, o in posizione di comando o fuori ruolo.

**Numero minimo dei componenti.**

Nel comparto scuola la Commissione elettorale deve essere formata da

almeno 3 componenti. Nel caso siano pervenute meno di 3 designazioni, la scuola invita le Organizzazioni sindacali che hanno presentato la lista ad integrare la Commissione fino al raggiungimento del minimo previsto.

Se sono state presentate solo 2 liste e 2 componenti, le due organizzazioni sindacali designano ciascuna un secondo componente.

Non possono far parte della Commissione né i dirigenti scolastici, né i presidi incaricati che abbiano stipulato il relativo contratto individuale.

I componenti la Commissione rilasciano una dichiarazione attestante la volontà di non candidarsi.

### **Insediamiento e costituzione.**

La Commissione deve essere

- **insediata** entro il **30 gennaio**, o anche prima, non appena siano pervenute 3 designazioni;
- **e formalmente costituita** e –comunque- entro il **3 febbraio 2012**.

Nell'occasione il dirigente:

- comunica l'insediamento della Commissione elettorale;
- indica il locale in cui essa opera;
- trasmette alla Commissione le liste e tutti i documenti nel frattempo pervenuti alla segreteria della scuola.

---

**Nota bene.**

Se il 3 febbraio non sono ancora pervenute le 3 designazioni minime richieste, la Commissione elettorale può essere costituita entro l'8 febbraio 2012, ultima data utile per la presentazione delle liste.

**Obblighi di servizio del personale addetto alle elezioni.**

I componenti la Commissione elettorale, gli scrutatori ed i presidenti di seggio espletano i loro compiti durante le ore di servizio (Parere della Funzione Pubblica del 28-10-1998, prot. 33576/98.7.515).

Le scuole hanno l'obbligo di utilizzare nei loro confronti ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro.

**Scheda 9****I COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE****Regolamento, art. 6 - ARAN, § 9**

1. Nella prima seduta plenaria la Commissione elegge il presidente e, previo accordo con il dirigente della scuola, stabilisce l'orario di apertura e chiusura del seggi nei tre giorni destinati alle votazioni (5, 6 e 7 marzo 2012) cercando di contemperare l'esigenza di favorire la massima partecipazione al voto con quella di non gravare inutilmente sulla regolarità del servizio. Se –per esempio- tutti gli aventi diritto dovessero votare nel primo giorno utile (5 marzo), il seggio può rimanere chiuso fino all'8 marzo, data fissata per lo scrutinio, avendo cura di garantire la sicurezza dell'urna e del materiale elettorale.
2. Acquisisce dal dirigente l'elenco generale degli elettori.
3. Riceve le liste elettorali, verifica le candidature e ne decide l'ammissibilità.
4. Comunica per iscritto agli interessati eventuali irregolarità, assegnando un termine congruo per provvedervi.
5. Esamina i ricorsi eventualmente ricevuti sull'ammissibilità delle liste e delle candidature; le decisioni sulle controversie vanno adottate in tempi rapidi, per consentire alle Organizzazioni sindacali interessate di regolarizzare la procedura contestata e partecipare alle elezioni.
6. Previo accordo con il dirigente, definisce la dislocazione e il numero dei seggi, attribuendo a ciascuno di essi i relativi elettori e garantendo la contestualità delle votazioni.

7. Almeno 8 giorni prima della data fissata per le votazioni, pubblica all'albo l'elenco delle liste presentate e dei relativi candidati, la dislocazione dei seggi e l'orario di apertura e chiusura.
8. Predisporre e segue la stampa del modello della scheda elettorale, verificando l'esattezza della denominazione delle Organizzazioni sindacali e l'ordine di presentazione delle liste (vedi scheda n. 5).
9. Distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni.
10. Predisporre l'elenco completo degli aventi diritto al voto per ciascun seggio.
11. Nomina i presidenti di seggio e gli scrutatori, che possono essere anche dipendenti a tempo determinato, in comando o fuori ruolo, etc.. Nel caso in cui sia stata presentata una sola lista, la Commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore.
12. Organizza e gestisce le operazioni di scrutinio verificando, prima di procedere all'apertura delle urne, che sia stato raggiunto il quorum per la validità delle elezioni. Se il quorum non viene raggiunto, non si procede allo scrutinio (vedi scheda n. 19).
13. Raccoglie i dati elettorali parziali dei singoli seggi (se previsti) e fa il riepilogo finale dei risultati.
14. Redige i verbali delle operazioni elettorali sino a quello finale contenente i risultati, riportando tutte le eventuali contestazioni. Sulla base dei risultati e dell'esito dei ricorsi, assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti. Il verbale deve essere sottoscritto dal presidente e da tutti i membri della Commissione.
15. Comunica i risultati delle votazioni ai lavoratori, alla scuola ed alle Organizzazioni sindacali che hanno presentato la lista, curando l'affissione per 5 giorni all'albo della scuola. Se in questo periodo vengono presentati ricorsi o reclami, la Commissione li esamina entro 48 ore, inserendo l'esito nel verbale finale definitivo.
16. Notifica alla scuola ed alle Organizzazioni sindacali che hanno presentato la lista copia del verbale definitivo.

17. Notifica alla scuola anche una copia della scheda predisposta per le votazioni, anch'essa siglata dal presidente e da tutti i membri della Commissione.

**Nota bene 1.**

L'invio della documentazione all'ARAN deve avvenire esclusivamente a cura della scuola.

**Nota bene 2.**

Il § 10, l'allegato C e l'allegato E dei Chiarimenti dell'ARAN contengono rispettivamente:

- la compilazione del verbale elettorale finale ed i relativi adempimenti;
- le raccomandazioni per le Commissioni elettorali e per le Organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
- la trasmissione dei verbali elettorali all'ARAN.

Poiché le materie non si prestano ad una illustrazione sintetica, si rimanda ai testi riportati rispettivamente a pag. 80, a pag. 90 e a pag. 92.

**Scheda 10**

## **MODALITA' DELLA VOTAZIONE**

### **Regolamento, art. 11**

- Il luogo della votazione è stabilito dalla Commissione elettorale, previo accordo con la scuola, in modo tale da garantire l'esercizio del voto a tutti gli aventi diritto.
- In base alle sedi della scuola ed al numero dei votanti, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, garantendo la contestualità delle operazioni di voto.
- I luoghi ed il calendario delle votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione da parte della Commissione da esporre all'albo non oltre venerdì 24 febbraio 2012.

### Scheda 11

## COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE.

---

### Presidente e scrutatori (Regolamento, art. 7 e 12)

Ciascun seggio è composto:

- **da un presidente**, nominato dalla Commissione elettorale;
- **dagli scrutatori** (uno per lista) designati dai presentatori di ciascuna lista almeno 48 ore prima dell'inizio delle votazioni, e scelti fra i lavoratori elettori non candidati .

Nel caso in cui sia presentata una sola lista la Commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore.

Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali (che comprende il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi) è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato.

### Scheda 12

## ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE

---

### Regolamento, art. 13

La Commissione elettorale provvede a dotare ogni seggio:

- a) di un'urna elettorale, che deve rimanere sigillata sino all'inizio dello scrutinio;
- b) di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso il seggio stesso.

**Scheda 13**

## **RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI**

---

### **Regolamento, art. 14**

Per essere ammessi al voto è necessario esibire un documento di riconoscimento personale al presidente o agli scrutatori del seggio.

In mancanza di documento, l'elettore deve essere riconosciuto da almeno 2 scrutatori del seggio; in questo caso il riconoscimento deve essere annotato nel verbale concernente le operazioni elettorali.

**Scheda 14**

## **SCHEDE ELETTORALI**

---

### **Regolamento, art. 9**

- ▷ Si vota con una scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
- ▷ In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza è estratto a sorte.
- ▷ Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti del seggio.
- ▷ La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da uno scrutatore.
- ▷ Il voto di lista è espresso tracciando una crocetta sulla intestazione della lista.

**Scheda 15****SEGRETEZZA DEL VOTO**

---

**Regolamento, art. 8**

Il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

Ne consegue che il voto può essere espresso solo presentandosi al seggio di persona.

**Scheda 16****PREFERENZE**

---

**Regolamento, art. 10**

Si può esprimere la preferenza solo per un candidato della lista votata, scrivendo il nome nell'apposito spazio della scheda.

Nelle scuole fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati ed è consentito esprimere la preferenza per due candidati della stessa lista.

Nelle scuole con un numero di dipendenti superiore, le liste dei candidati dovranno essere affisse all'entrata del seggio.

L'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista.

Nel caso di voto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

**Scheda 17****SCHEDE NULLE**

---

**Regolamento, art. 9 e 10****Il voto è nullo:**

- ▷ se la scheda non è quella predisposta e stampata a cura della Commissione elettorale;
- ▷ se la scheda presenta segni di individuazione;
- ▷ se risulta votata più di una lista;
- ▷ se risultano espresse più preferenze a candidati appartenenti a liste differenti.

**Scheda 18****CERTIFICAZIONE DELLA VOTAZIONE**

---

**Regolamento, art. 15**

A conferma della partecipazione al voto, l'elettore appone la firma a fianco del proprio nome nell'elenco degli aventi diritto al voto presso il seggio.

Tale adempimento è importante ai fini del calcolo del quorum necessario per la validità dell'elezione (vedi scheda successiva).

### Scheda 19

## **QUOZIENTE NECESSARIO PER LA VALIDITA' DELLE ELEZIONI**

**Regolamento, art. 2 - ARAN, § 11**

- Le elezioni sono valide se vota almeno la metà più uno dei lavoratori aventi diritto al voto.

**Esempio.**

- In una scuola con 125 lavoratori aventi diritto al voto, le elezioni sono valide se votano almeno 63 lavoratori ( $125 : 2 = 62 + 1 = 63$ ).
- In una scuola con 126 lavoratori aventi diritto al voto, le elezioni sono valide se votano almeno 64 lavoratori ( $126 : 2 = 63 + 1 = 64$ ).
- La Commissione autorizza l'apertura delle urne per lo scrutinio solo se è stato raggiunto il quorum necessario.
- In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, non si procede allo scrutinio e le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni, senza la possibilità di presentare nuove liste.
- Se neanche la seconda volta si raggiunge il quorum, l'intera procedura elettorale sarà attivabile nei successivi 90 giorni.

### Scheda 20

## **OPERAZIONI DI SCRUTINIO**

**Regolamento, art. 16**

Una volta accertata la validità delle elezioni, le operazioni di scrutinio iniziano dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi, **nel giorno 8 marzo 2012. Lo scrutinio è pubblico.**

Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegna alla Commissione elettorale:

- il verbale dello scrutinio stesso (nel quale saranno riportate anche le eventuali contestazioni);
- il materiale residuo della votazione.

In caso di più seggi, la Commissione elettorale procede alle operazioni riepilogative di calcolo, che riporta in un apposito verbale, sottoscritto dal presidente e controfirmato da due scrutatori.

Al termine delle operazioni, la Commissione elettorale sigilla tutto il materiale trasmesso dai seggi (esclusi i verbali) in un unico plico che, dopo la proclamazione della RSU, sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la scuola, in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi.

Successivamente il plico sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della scuola.

Il verbale finale dovrà essere redatto in conformità del fac - simile di cui all'art. 12, parte I allegato all'Accordo Collettivo Quadro del 7-8-1998, che di seguito riportiamo.

I verbali saranno conservati dalla RSU e dalla scuola.

### VERBALE DELLE ELEZIONI DELLA RSU FAC-SIMILE di cui all'art.12, comma 2 Parte I

Amministrazione ..... Comparto ..... Data elezioni .....

Indirizzo ..... Comune .....

Provincia.....Regione.....

| Collegio                 | 1)<br>..... | 2)<br>..... | 3)<br>..... | 4)<br>..... | 5)<br>..... | Totale<br>Generale | Totale<br>Generale | % Validità<br>elezioni             |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
|                          | Maschi      | Femmine     | Maschi      | Femmine     | Maschi      | Femmine            | Maschi             | Femmine<br>Maschi<br>Femmine<br>MF |
| <b>Aventi<br/>Dritto</b> |             |             |             |             |             |                    |                    |                                    |
| <b>Votanti</b>           |             |             |             |             |             |                    |                    |                                    |

**RISULTATI**

Schede valide ..... Schede bianche ..... Schede nulle .....

Totale schede scrutinate .....

|                             | Lista 1 | Lista 2 | Lista 3 | Lista 4 | Lista 5 | Lista 6 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Nome O.S. proponente</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Voti</b>                 |         |         |         |         |         |         |

**RIPARTIZIONE SEGGI**

Aventi diritto..... Votanti.....

Seggi da ripartire.....

|                         | Lista 1 | Lista 2 | Lista 3 | Lista 4 | Lista 5 | Lista 6 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Voti ottenuti</b>    |         |         |         |         |         |         |
| <b>Seggi assegnati</b>  |         |         |         |         |         |         |
| <b>Seggi attribuiti</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Totale seggi</b>     |         |         |         |         |         |         |

La Commissione Elettorale

(Il Presidente)(Componente) (Componente) (Componente) (Componente) (Componente)

**Scheda 21**

**QUORUM e ATTRIBUZIONE DEI SEGGI**

Regolamento, art. 17 - ARAN, § 12

Per l'attribuzione dei seggi si procede con le seguenti 3 successive operazioni:

**1. definizione del quorum.**

Il "quorum" si ottiene dividendo il numero dei votanti (schede valide + schede bianche + schede nulle) per il numero dei componenti la RSU da eleggere (vedi scheda n° 4).

## 2. ripartizione dei seggi alle liste.

I seggi sono attribuiti alle liste sulla base dei voti validi ottenuti, secondo il criterio proporzionale:

- ▷ prima alle liste che hanno ottenuto il quorum;
- ▷ successivamente alle liste che hanno ottenuto i migliori resti fino alla concorrenza dei seggi previsti.

## 3. attribuzione dei seggi ai candidati delle liste che li hanno ottenuti.

I seggi vengono attribuiti ai candidati in base alle preferenze.

Se due candidati della stessa lista hanno ottenuto lo stesso numero di preferenze, il seggio viene attribuito al candidato che precede nell'ordine della lista.

### Esempio: caso di una Scuola che abbia

- 126 dipendenti;
- 3 seggi da attribuire;
- 124 dipendenti aventi diritto al voto;
- 119 dipendenti aventi diritto che si sono recati a votare.

**CALCOLO DEL QUORUM:** il quorum si calcola dividendo il numero dei votanti (n. 119) per il numero dei seggi da ripartire (n. 3) e cioè

$$119 : 3 = 39,666$$

la norma non prevede alcun arrotondamento per difetto o per eccesso e quindi il numero del quorum va utilizzato con i suoi decimali.

Definito il quorum, la Commissione elettorale può procedere alla ripartizione dei tre seggi.

A tal fine si sviluppano due diversi esempi:

**Esempio n. 1:** i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla.

Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n. 1 voti validi 48

lista n. 2 voti validi 46

lista n. 3 voti validi 12

lista n. 4 voti validi 11

totale voti validi 117

**CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:**

lista n. 1 voti validi 48 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 8,333  
lista n. 2 voti validi 46 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 6,333  
lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 12,000  
lista n. 4 voti validi 11 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 11,000  
totale voti validi 117

In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va assegnato alla lista n. 3, essendo quella che ha il resto maggiore.

**In conclusione:**      lista n° 1 = seggi 1  
                              lista n° 2 = seggi 1  
                              lista n° 3 = seggi 1

**Esempio n. 2:** i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n. 1 voti validi 55  
lista n. 2 voti validi 40  
lista n. 3 voti validi 12  
lista n. 4 voti validi 10  
totale voti validi 117

**CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:**

lista n. 1 voti validi 55 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti .15,333  
lista n. 2 voti validi 40 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti . 0,333  
lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 12,000  
lista n. 4 voti validi 10 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 10,000  
totale voti validi 117

In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va assegnato alla lista n. 1, essendo quella che ha il resto maggiore.

**In conclusione:**      lista n° 1 = seggi 2  
                             lista n° 2 = seggi 1

---

In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista i cui candidati hanno ottenuto complessivamente il maggiore numero di preferenze.

Solo dopo avere ripartito i seggi tra le liste, la Commissione elettorale li attribuisce sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste che hanno conseguito i seggi, al fine di proclamare gli eletti.

A parità di preferenze, viene eletto il candidato che precede nell'ordine interno della lista.

Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verificano contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati; per evitare che i seggi non si attribuiscano, la Commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista.

Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.

Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo di componenti previsto per la costituzione della RSU (3):

- la scuola trasmette comunque all'ARAN il verbale delle elezioni;
- le elezioni dovranno essere ripetute, riattivando l'intera procedura.

**Scheda 22****RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE**

---

**Regolamento, art. 18**

Sulla base dei risultati dello scrutinio, la Commissione assegna i seggi e redige un verbale che deve essere sottoscritto da tutti i componenti.

Una volta acquisiti i risultati, la Commissione elettorale li comunica ai lavoratori della scuola ed alle Organizzazioni sindacali presentatrici di lista con l'affissione all'albo per 5 giorni.

Decorso i 5 giorni senza che siano stati presentati ricorsi, la Commissione conferma l'assegnazione dei seggi con delibera nel verbale finale, che diventa definitivo.

In caso di presentazione di ricorsi o reclami, la Commissione esamina la documentazione entro 48 ore, inserendo nel verbale finale le deliberazioni adottate.

Entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni elettorali, la Commissione notifica copia del verbale definitivo e dei verbali dei seggi alla Scuola ed alle Organizzazioni sindacali presentatrici di lista, sottoscritti dal presidente e da tutti i componenti.

Le decisioni della Commissione elettorale sono appellabili entro 10 giorni dinanzi al Comitato dei garanti (vedi scheda n. 25 e art. 19 del Regolamento).

**Scheda 23****VERBALE ELETTORALE FINALE E RELATIVI ADEMPIMENTI**

---

**ARAN, § 10**

Il paragrafo 10 dei Chiarimenti dell'ARAN riporta tutte le istruzioni per la corretta compilazione del verbale elettorale finale da parte della Commissione elettorale.

**Poiché la materia non si presta ad una illustrazione sintetica, si rimanda al testo riportato a pag. 80**

**Scheda 24****INSEDIAMENTO DELLA RSU**

---

**ARAN, § 15**

Decorsi i 5 giorni dall'affissione all'albo dei risultati elettorali senza che siano presentati ricorsi, e comunque dopo aver esaminato entro 48 ore eventuali ricorsi o reclami, la Commissione proclama gli eletti.

Da quel momento la RSU è insediata e può legittimamente operare, senza bisogno di alcun ulteriore adempimento da parte della scuola o delle Organizzazioni sindacali

**In caso di ricorsi al Comitato dei garanti o in sede giurisdizionale - in attesa del pronunciamento- la RSU può comunque operare, con l'avvertenza che nelle convocazione degli incontri risulti che gli incontri stessi avvengono in attesa della decisione del giudizio pendente.**

**Scheda 25****COMITATO PROVINCIALE DEI GARANTI**

---

**Regolamento, art. 19 – ARAN, § 14**

Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni al Comitato dei garanti, istituito a livello provinciale, che si pronuncia entro il termine perentorio di 10 giorni.

Il Comitato (che ha la funzione e l'obiettivo di comporre consensualmente le controversie) è presieduto dal Direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, ed è composto:

- da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni presentatrici di liste interessate o controinteressate al ricorso;
- da un funzionario della scuola dove si è svolta la votazione, che le scuole devono designare sin dall'insediamento della Commissione elettorale, in quanto il ricorso contro di essa al Comitato dei garanti può instaurarsi sin dalla sua attivazione.

Contro le deliberazioni del Comitato dei garanti è sempre possibile il ricorso giurisdizionale.

**Scheda 26****COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI LA RSU**

---

**Regolamento, art. 20**

Copia del verbale della Commissione elettorale, debitamente sottoscritto dal Presidente del seggio e controfirmato da due scrutatori, sarà trasmesso all' ARAN a cura della scuola ai fini della rilevazione dei dati elettorali necessari all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 47 bis del d.lgs. 396/1997.

**Scheda 27****DURATA DEL MANDATO DELLE RSU**

---

**Costituzione, art. 7 - Regolamento, art. 1**

Le RSU restano in carica 3 anni, al termine dei quali decadono automaticamente, con esclusione della prorogabilità.

Con cadenza triennale, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU, le Organizzazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, concordando con l'Aran le date, i termini e le modalità per lo svolgimento delle elezioni.

**Scheda 28****DECADENZA DELLA RSU**

---

Nel corso del triennio il singolo componente RSU decade:

- in caso di dimissioni;
- in caso di incompatibilità;
- nel caso in cui non presti più servizio nella scuola in cui è stata eletta (dimissioni dall'impiego – trasferimento – incarico o comando presso un'altra scuola o altro ufficio dell'amministrazione – pensionamento).

## **Dimissioni:**

- sono una questione interna alla Rsu, sulla quale il dirigente non ha competenza;
- vanno presentate per iscritto alla Rsu;
- il componente dimissionario viene sostituito con il primo dei non eletti nella stessa lista;
- l'accettazione delle dimissioni ed il nominativo del subentrante vengono comunicate dalla Rsu al dirigente ed al personale della scuola;
- se la lista è esaurita, il posto resta vacante.

**Incompatibilità.** E' prevista con cariche in organismi istituzionali e con cariche esecutive in partiti o movimenti politici. L'appartenenza agli Organi Collegiali della scuola non costituisce motivo di incompatibilità (Costituzione, art. 9).

**Al posto della RSU decaduta subentra il primo dei non eletti della stessa lista.**

## **Scheda 29**

## **ELEZIONI SUPPLETIVE nel corso del triennio**

Se decade o si dimette più del 50 % degli eletti e non è possibile sostituirli con altri componenti la stessa lista, decade tutta la Rsu e si procede a nuove elezioni.

In questo caso i sindacati rappresentativi a livello territoriale concordano - entro 5 giorni- con il dirigente la data delle elezioni suppletive, che si devono tenere entro 50 giorni dalla decadenza della RSU.

Durante tale periodo le relazioni sindacali -compresa la contrattazione- si svolgono con i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e con i componenti la Rsu rimasti in carica.

## LE NORME ELETTORALI

### Accordo Collettivo Quadro 7-8-1998

#### **Parte prima. Costituzione e funzionamento delle RSU**

1. Obiettivi e finalità
2. Ambito e iniziativa per la costituzione
3. Costituzione delle RSU
4. Numero dei componenti
5. Compiti e funzioni
6. Diritti, permessi, libertà sindacali e tutele
7. Durata e sostituzione nell'incarico
8. Decisioni
9. Incompatibilità
10. Clausola di salvaguardia
11. Norma transitoria
12. Adempimenti dell'ARAN
13. Norma finale

#### **Parte seconda. Regolamento per l'elezione della RSU**

1. Modalità per indire le elezioni
2. Quoziente necessario per la validità delle elezioni
3. Elettorato attivo e passivo
4. Presentazione delle liste
5. Commissione elettorale
6. Compiti della Commissione elettorale
7. Scrutatori
8. Segretezza del voto
9. Schede elettorali
10. Preferenze
11. Modalità della votazione
12. Composizione del seggio elettorale
13. Attrezzatura del seggio elettorale
14. Riconoscimento degli elettori
15. Certificazione della votazione
16. Operazioni di scrutinio
17. Attribuzione dei seggi

18. Ricorsi alla Commissione elettorale
19. Comitato dei garanti
20. Comunicazione della nomina dei componenti della RSU

## **Accordo Collettivo Quadro del 24-9-2007.**

## **Protocollo del 14 dicembre 2011 per la definizione del calendario delle votazioni**

## **Note di chiarimento dell'ARAN (Circolare n. 4/2011)**

1. Tempistica delle procedure elettorali
2. Sede di elezione delle RSU
3. Presentazione delle liste elettorali
4. Soggetti esclusi dalla presentazione delle liste elettorali
5. Elettorato passivo
6. Procedura per la presentazione delle liste
7. Elettorato attivo
8. Commissione elettorale: composizione, insediamento e costituzione
9. Compiti della Commissione elettorale
10. Verbale elettorale e relativi adempimenti
11. Quoziente necessario per la validità delle elezioni
12. Calcolo del quorum, ripartizione e attribuzione dei seggi
13. Compiti delle istituzioni scolastiche
14. Comitato dei garanti
15. Insediamento delle RSU

- A) Protocollo dell'11 aprile e integrazione del 14 dicembre 2011.
- B) Chiarimenti.
- C) Raccomandazioni per le Commissioni elettorali e le OOSS presentatrici di lista.
- D) Richieste di ulteriori chiarimenti e quesiti.
- E) Trasmissione dei verbali elettorali all'ARAN.

**ACCORDO COLLETTIVO QUADRO 7-8-1998  
PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE  
PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  
E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE**

**ART. 1  
OBIETTIVI E FINALITA'**

1. Le parti con il presente accordo intendono dare attuazione all'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29 - recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale.
2. A tal fine il presente accordo è strutturato in due parti: la prima diretta a regolare le modalità di costituzione e funzionamento dei predetti organismi; la seconda recante il regolamento elettorale.
3. La dizione "amministrazioni, aziende ed enti " usata per indicare i luoghi di lavoro ove possono essere costituite le rappresentanze sindacali unitarie, dopo l'art.1 sarà sostituita dal termine "amministrazioni" . Le "sedi o strutture periferiche" delle medesime individuate dai contratti collettivi nazionali come livelli decentrati di contrattazione collettiva sono indicate dopo l'art.1 con la dizione "strutture amministrative interessate". Le "associazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art.47 bis del d.lgs.29/1993" sono indicate come "associazioni sindacali rappresentative".
4. Nel testo del presente accordo ove sono indicati gli articoli del decreto legislativo del 3 febbraio 1993 n.29, essi sono quelli modificati, integrati o sostituiti dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs.31 marzo 1998, n. 80. Il testo unificato del d.lgs. 29/1993 è stato ripubblicato nella G.U. n.98/L del 25 maggio 1998. Pertanto la dizione "d.lgs.29/1993" è riferita al nuovo testo.
5. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale sono indicate come RSU.
6. Il regolamento di cui alla seconda parte ha propria numerazione degli articoli.
7. Il CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali stipulato il....., nel testo è indicato come "CCNL quadro del.....)

---

**PARTE PRIMA**

---

**MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO  
DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE****ART. 2. - AMBITO ED INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE**

1. Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano formalmente aderito al presente accordo possono promuovere la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie nelle Amministrazioni che occupino più di 15 dipendenti. Nel caso di amministrazioni con pluralità di sedi o strutture periferiche, i predetti organismi possono, altresì, essere promossi dalle stesse associazioni anche presso le sedi individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali come livelli di contrattazione collettiva integrativa.
2. Oltre alle associazioni sindacali di cui al comma 1, possono presentare liste per l'elezione delle RSU anche altre organizzazioni sindacali, purché costituite in associazione con proprio statuto e aderenti al presente accordo.
3. Nella prima applicazione del presente accordo l'iniziativa deve essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle Associazioni sindacali dei commi precedenti, entro il 30/9/1998, la presentazione delle liste deve avvenire il 20/10/1998 e la commissione elettorale costituita entro il 15/10/1998. Per i successivi adempimenti si seguono le normali scadenze previste nel regolamento di cui alla parte seconda. Le elezioni dovranno avvenire contestualmente nell'intero comparto nelle date indicate nel calendario allegato, di norma in una sola giornata, salvo che particolari situazioni organizzative non richiedano il prolungamento delle operazioni di voto anche nella giornata successiva. In prima applicazione del presente accordo, l'adesione da parte delle associazioni sindacali rappresentative non affiliate alle confederazioni sottoscrittrici, deve avvenire entro il 30/9/1998 ed è comunicata all'Aran che ne rilascia certificazione. Le associazioni affiliate a confederazioni che non hanno sottoscritto il presente accordo, possono aderire all'accordo di comparto di cui al comma 4 con le medesime procedure di attestazione. Le organizzazioni sindacali del comma 2 che non rientrino in nessuna delle precedenti fattispecie allegheranno la formale adesione al presente accordo all'atto della presentazione della lista, dandone mera comunicazione per conoscenza all'ARAN.
4. Entro cinque giorni dalla stipulazione del presente accordo, le organiz-

zazioni sindacali di categoria rappresentative ad esso aderenti in quanto affiliate alle confederazioni firmatarie e le altre organizzazioni sindacali di categoria rappresentative possono chiedere per iscritto all'ARAN di avviare trattative per regolamentare mediante appositi accordi eventuali integrazioni e modifiche sugli aspetti indicati nel comma 6 al fine di facilitare la costituzione delle RSU nei rispettivi comparti. Nella provincia autonoma di Bolzano e nelle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, il presente accordo può essere integrato con un accordo stipulato da soggetti abilitati alle trattative nelle sedi locali ai sensi dell'art. 44, comma 7 del d.lgs. 80/1998.

5. Gli aspetti eventualmente da integrare o modificare con gli accordi di comparto riguardano i seguenti punti:
  - a) la costituzione o particolari forme organizzative delle RSU che assicurino a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale, anche prevedendo la costituzione di un'unica rappresentanza per i dipendenti di diverse unità, nel caso di amministrazioni che occupino sino a 15 dipendenti;
  - b) la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le RSU;
  - c) le modalità applicative per garantire una adeguata presenza negli organismi della RSU alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo di comparto sia prevista una distinta disciplina, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali;
  - d) l'adattamento alle obiettive esigenze organizzative del comparto della quantità dei rappresentanti nonché delle sedi ove eleggere le RSU, tenuto conto anche delle problematiche connesse al d.lgs.626\1994, in misura comunque compatibile con quanto stabilito dalla legge 300/1970.

### **ART. 3. - COSTITUZIONE DELLE RSU**

1. Alla costituzione delle RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti.
2. Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di genere nonché una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie.

### **ART. 4. - NUMERO DEI COMPONENTI**

1. Il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a:

- a) tre componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;
- b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. A), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;
- c) tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3000.

#### **ART. 5. - COMPITI E FUNZIONI**

- 1. Le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti.
- 2. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 47, comma 2 del d.lgs. 29/1993, i CCNL di comparto possono disciplinare le modalità con le quali la RSU può esercitare in via esclusiva i diritti di informazione e partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali dall'art.10 del d.lgs.29/1993 o da altre disposizioni di legge o contratto collettivo.
- 3. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL. di comparto.
- 4. In favore delle RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti:
  - a) diritto ai permessi retribuiti ;
  - b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. ... del CCNL quadro del .....;
  - c) diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori ;
  - d) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.

#### **ART. 6. - DIRITTI, PERMESSI, LIBERTA' SINDACALI E TUTELE**

- 1. Le associazioni sindacali rappresentative restano esclusive intestatarie dei distacchi sindacali previsti dai vigenti accordi. Il contingente dei permessi retribuiti di cui all'art. 44, comma 1, lett. f) del d.lgs 80/1998, spetta alle medesime associazioni sindacali ed alle RSU ed è tra di loro ripartito, a decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi degli artt. art. 9 del CCNL quadro sui distacchi e permessi stipulato il.....

2. In favore delle associazioni sindacali rappresentative sono, pertanto, fatti salvi, complessivamente, i seguenti diritti:
  - a) diritto ai distacchi ed aspettative sindacali;
  - b) diritto ai permessi retribuiti ;
  - c) diritto ai permessi retribuiti di cui all'art. 11 del CCNL quadro del .....
  - d) diritto ai permessi non retribuiti;
  - e) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro.
  - f) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.

#### **ART. 7. - DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO**

1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.
2. In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
3. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse va data comunicazione al servizio di gestione del personale, contestualmente al nominativo del subentrante, e ai lavoratori, mediante affissione all'albo delle comunicazioni intercorse con le medesime.

#### **ART. 8. - DECISIONI**

1. Le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti.
2. Le decisioni relative all'attività negoziale sono assunte dalla RSU e dai rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del relativo CCNL in base a criteri previsti in sede di contratti collettivi nazionali di comparto.

#### **ART. 9. - INCOMPATIBILITA'**

1. La carica di componente della RSU é incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU.

**ART. 10. - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

1. Le associazioni sindacali di cui all'art. 2 commi 1 e 2, si impegnano a partecipare alla elezione della RSU, rinunciando formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'art. 19 della legge 300/1970.
2. Le associazioni sindacali del comma 1, possono comunque conservare o costituire terminali di tipo associativo nelle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, dandone comunicazione alle stesse. I componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle associazioni e conservano le tutele e prerogative proprie dei dirigenti sindacali.
3. Le associazioni sindacali rappresentative che non abbiano aderito al presente accordo conservano le rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 29/1993, comma 2, con tutte le loro prerogative.

**ART. 11. - NORMA TRANSITORIA**

1. In via transitoria, le RSU, anche se scadute nel 1998, restano comunque in carica fino all'insediamento dei nuovi organismi.

**ART.12. - ADEMPIMENTI DELL'ARAN**

1. Entro dieci giorni dalla stipulazione del presente accordo, l'ARAN fornirà alle pubbliche amministrazioni dei vari comparti idonee istruzioni sugli aspetti organizzativi di competenza di queste (locali, materiale, sicurezza dei locali dove si sono svolte le elezioni etc.) al fine di rendere possibile il regolare svolgimento delle elezioni.
2. Al fine di consentire una corretta rilevazione dei dati elettorali necessari all'ARAN per l'accertamento della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni sindacali, nonché per ottenere una omogenea documentazione è allegata al presente accordo il fac simile del verbale riassuntivo delle votazioni che dovrà essere compilati in modo da soddisfare le esigenze informatiche della rilevazione di competenza dell'ARAN.
3. Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all'ARAN il verbale riassuntivo di cui al comma 2 entro cinque giorni dal ricevimento via fax o altro mezzo telematico e successivamente con nota scritta.

**ART 13. - NORMA FINALE**

1. In caso di sopravvenienza di una disciplina legislativa sulla materia del presente accordo, le parti si incontreranno per adeguarlo alle nuove disposizioni.

---

## **PARTE SECONDA**

---

### **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ELEZIONE DELLA RSU**

#### **ART.1 - MODALITA' PER INDIRE LE ELEZIONI**

1. Con cadenza triennale , almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU di cui al presente accordo, le associazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, assumono l'iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo concordando con l'Aran le date per lo svolgimento delle elezioni con apposito calendario. Le associazioni sindacali citate ne danno comunicazione al personale interessato mediante affissione nell'apposito albo dell'Amministrazione, cui viene parimenti inviata comunicazione. Analoga prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato.
2. I termini per la presentazione delle liste e per la istituzione della Commissione elettorale sono fissati con l'accordo di cui al comma 1. L'orario di scadenza per la presentazione delle liste è coincidente con l'orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste.
3. Le RSU che decadono nel corso del triennio sono rielette su iniziativa delle associazioni sindacali rappresentative nei termini concordati con l'amministrazione a livello locale. Esse restano in carica sino alla rielezione delle RSU di cui al comma 1.

#### **ART. 2 - QUOZIENTE NECESSARIO PER LA VALIDITA' DELLE ELEZIONI**

1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente regolamento nonché le pubbliche amministrazioni favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. qualora non si raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura sarà attivabile nei successivi 90 giorni.

### **ART. 3 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO**

1. Hanno diritto a votare tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza nell'amministrazione, alla data delle elezioni ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo. Limitatamente al comparto Scuola hanno diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale.
2. Sono eleggibili i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia tempo pieno che parziale.

#### **Nuovo testo derivante dall'Accordo Quadro 24-9-2007 (vedi pag.).**

- "1. Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza nell'amministrazione alla data delle elezioni, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo.

Nei comparti di contrattazione, con esclusione del comparto Scuola, hanno altresì diritto a votare i dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro è, anche a seguito di atto formale dell'amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio).

**Nel comparto Scuola hanno diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale.**

2. Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno che parziale. Sono altresì eleggibili i dipendenti indicati nel secondo capoverso del comma 1.
3. I dipendenti che, nel periodo intercorrente tra la data di inizio delle procedure elettorali (annuncio) e quello delle votazioni, acquisiscono i requisiti di cui al comma 1, hanno diritto al solo elettorato attivo senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti della RSU, il cui numero rimane invariato."

### **ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE LISTE**

1. All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:

- a) associazioni sindacali rappresentative indicate nella tabella all.... al CCNL quadro di cui all'art. 1, comma...che abbiano sottoscritto o aderito formalmente al presente accordo;
  - b) altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, purché abbiano aderito al presente accordo ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.
2. Per la presentazione delle liste alle associazioni di cui al comma 1 è richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti nell'amministrazione non inferiore al 2% del totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2.000 dipendenti e dell' 1% o comunque non superiore a 200 in quelle di maggiore dimensione . Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.
  3. Non possono presentare proprie liste le organizzazioni sindacali affiliate a quelle rappresentative del comma 1, lett. a). Non possono essere, altresì, presentate liste congiunte da parte di più organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative salvo il caso che esse non versino nell'ipotesi del comma 1 lett. b) avendo costituito un nuovo soggetto sindacale.
  4. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della commissione elettorale.
  5. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale di cui all'art. 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle stesse, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste, pena l'esclusione della competizione elettorale.
  6. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.
  7. Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata. I presentatori delle liste garantiscono sull'autenticità delle firme apposte sulle stesse dai lavoratori

## **ART. 5 - COMMISSIONE ELETTORALE**

1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole amministrazioni sede di votazione viene costituita una commissione elettorale entro dieci giorni dall'annuncio di cui all'art. 1 del presente regolamento.

2. Per la composizione della stessa, le associazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 1 presentatrici di lista potranno designare un lavoratore dipendente dell'amministrazione che all'atto dell'accettazione dichiarerà di non volersi candidare. I componenti sono incrementati con quelli delle liste presentate successivamente tra il decimo ed il quindicesimo giorno.
3. Nel caso in cui la commissione elettorale risulti composta da un numero di membri inferiore a tre, le associazioni di cui al comma 2 designano un componente aggiuntivo.

## **ART. 6 - COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE**

1. La commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico:
  - elezione del presidente;
  - acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell'elenco generale degli elettori;
  - ricevimento delle liste elettorali;
  - verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse;
  - esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;
  - definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;
  - distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
  - predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
  - nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
  - organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
  - raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati;
  - compilazione dei verbali;
  - comunicazione dei risultati ai lavoratori, all'associazione datoriale e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
  - esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
  - trasmissione dei verbali e degli atti all'amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione all'ARAN.
2. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui all'art. 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

### **ART. 7 - SCRUTATORI**

1. E' in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ogni seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le quarantotto ore che precedono l'inizio delle votazioni.
3. Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato

### **ART. 8 - SEGRETEZZA DEL VOTO**

1. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

### **ART. 9 - SCHEDE ELETTORALI**

1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
2. In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
3. Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti del seggio. La loro preparazione e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da un altro componente il seggio elettorale.
5. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
6. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione

### **ART. 10 - PREFERENZE**

1. L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. In caso di amministrazioni con più di 200 dipendenti, è consentito esprimere preferenza a favore di due candidati della stessa lista.
2. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore scrivendo il nome del

candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda. Per le amministrazioni fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati. Per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore le liste dovranno essere affisse all'entrata del seggio. L'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.

3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

### **ART. 11 - MODALITA' DELLA VOTAZIONE**

1. Il luogo della votazione sarà stabilito dalla Commissione elettorale, previo accordo con l'Amministrazione interessata, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto.
2. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto, garantendo, di norma la contestualità delle operazioni di voto.
3. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo di cui all'art. 1, comma 1 del presente regolamento, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

### **ART. 12 - COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE**

1. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all'art. 7 e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui sia presentata una sola lista la commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore

### **ART. 13 - ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE**

1. A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una urna elettorale, idonea ad una regolare votazione chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.

2. Il seggio deve, inoltre, poter predisporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.

#### **ART. 14 - RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI**

1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

#### **ART. 15 - CERTIFICAZIONE DELLA VOTAZIONE**

1. Nell'elenco di cui all'art.13, comma 2, a fianco del nome dell'elettore, sarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto.

#### **ART. 16 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO**

1. Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi, in un giorno stabilito per tutte le amministrazioni con l'accordo dell'art. 1, comma 1, del presente regolamento.
2. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso - nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni - (unitamente al residuo materiale della votazione) alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale da lui sottoscritto e controfirmato da due scrutatori.
3. La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma 2, provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e l'Amministrazione, in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi. Il verbale finale dovrà essere redatto in conformità del fac - simile di cui all'art. 12 - parte I del presente accordo.
4. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della amministrazione. I verbali saranno conservati dalla RSU e dalla amministrazione.

## **ART. 17 - ATTRIBUZIONE DEI SEGGI**

1. Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
2. Nell'ambito delle liste che avranno conseguito i voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l'ordine all'interno della lista.
3. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.

## **ART. 18 - RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE**

1. La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.
2. Trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi e la Commissione ne dà atto nel verbale.
3. Ove invece siano stati presentati reclami nei termini, la Commissione provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale la conclusione alla quale è pervenuta.
4. Copia del verbale di cui al comma 3 e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente nonché all'amministrazione ai sensi dall'art. 6, comma 1, ultimo punto.

## **ART. 19 - COMITATO DEI GARANTI**

1. Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti.
2. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un componente designato da ciascuna delle associazioni presentatrici di liste interessate al ricorso, da un funzionario dell'amministrazione dove si è svolta la

votazione ed è presieduto dal Direttore dell'ULPMO o da un suo delegato.

3. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.

## **ART. 20 - COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA RSU**

1. Copia del verbale della Commissione elettorale, debitamente sottoscritto dal Presidente del seggio e controfirmato da due scrutatori, sarà trasmesso all' ARAN a cura della Amministrazione ai fini della rilevazione dei dati elettorali necessari all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 47 bis del d.lgs. 396/1997.
2. Le parti concordano che al fine di una corretta rilevazione dei voti per l'accertamento della rappresentatività nel caso in cui le associazioni sindacali rappresentative siano costituite da federazioni di più sigle, la lista deve essere intestata unicamente alla federazione rappresentativa e non alle singole sigle che la compongono.

### **TABELLA N. 1 (art.2 comma 3)**

#### **CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE**

### **TABELLA N. 2 (art.17 del Regolamento)**

#### **ESEMPIO DI ELEZIONI IN AMMINISTRAZIONE CON 1250 DIPENDENTI**

- Numero di firme necessarie per la presentazione di liste ai sensi dell'art.4 Regolamento

**2 % di 1250 25**

- Validità delle elezioni ai sensi dell'art.2 del Regolamento

**metà più uno degli aventi diritto (1250 / 2 + 1) 626**

- Calcolo dei seggi da assegnare ai sensi dell'art.4 del

|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| Dipendenti | <u>da 0 a 200</u>     | <u>3</u> |
|            | <u>da 201 a 500</u>   | <u>3</u> |
|            | <u>da 501 a 800</u>   | <u>3</u> |
|            | <u>da 801 a 1100</u>  | <u>3</u> |
|            | <u>da 1101 a 1250</u> | <u>3</u> |
|            | <b>TOTALE 15</b>      |          |

- Calcolo del quorum richiesto per l'assegnazione del seggio

**Numero votanti / seggi da assegnare 1250 / 15 QUORUM 83**

- Ipotesi di risultati elettorali e conseguente ripartizione dei seggi

| LISTA | VOTI | QUORUM | SEGGI | RESTI     |
|-------|------|--------|-------|-----------|
| A     | 450  | 83     | 5     | 35        |
| B     | 290  | 83     | 3     | 41        |
| C     | 380  | 83     | 4     | <b>48</b> |
| D     | 130  | 83     | 1     | <b>47</b> |

Essendo stati assegnati 13 seggi su un totale di 15, i restanti 2 seggi vengono assegnati alle liste che hanno riportato i maggiori resti.

La definitiva ripartizione dei seggi è la seguente:

| LISTA | SEGGI | TOTALE |
|-------|-------|--------|
| A     | 5     | 5      |
| B     | 3     | 3      |
| C     | 4 + 1 | 5      |
| D     | 1 + 1 | 2      |

### VERBALE DELLE ELEZIONI DELLA RSU

#### FAC-SIMILE di cui all'art.12, comma 2 Parte I

Amministrazione ..... Comparto ..... Data elezioni .....

Indirizzo ..... Comune .....

Provincia..... Regione .....

| Collegio                  | 1)<br>..... | 2)<br>..... | 3)<br>..... | 4)<br>..... | 5)<br>..... | Totale<br>Generale | Totale<br>Generale | % Validità<br>elezioni             |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
|                           | Maschi      | Femmine     | Maschi      | Femmine     | Maschi      | Femmine            | Maschi             | Femmine<br>Maschi<br>Femmine<br>MF |
| <b>Aventi<br/>Diritto</b> |             |             |             |             |             |                    |                    |                                    |
| <b>Votanti</b>            |             |             |             |             |             |                    |                    |                                    |

**RISULTATI**

Schede valide ..... Schede bianche ..... Schede nulle .....

Totale schede scrutinate .....

|                      | Lista 1 | Lista 2 | Lista 3 | Lista 4 | Lista 5 | Lista 6 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nome O.S. proponente |         |         |         |         |         |         |
| Voti                 |         |         |         |         |         |         |

**RIPARTIZIONE SEGGI**

Aventi diritto..... Votanti .....

Seggi da ripartire.....

|                  | Lista 1 | Lista 2 | Lista 3 | Lista 4 | Lista 5 | Lista 6 |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Voti ottenuti    |         |         |         |         |         |         |
| Seggi assegnati  |         |         |         |         |         |         |
| Seggi attribuiti |         |         |         |         |         |         |
| Totale seggi     |         |         |         |         |         |         |

La Commissione Elettorale

(Il Presidente) (Componente) (Componente) (Componente) (Componente) (Componente)

**ACCORDO COLLETTIVO QUADRO D'INTEGRAZIONE DELL'ART. 3  
DELLA PARTE SECONDA DELL'ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA  
COSTITUZIONE DELLE RSU PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE  
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO  
REGOLAMENTO ELETTORALE  
24-9-2007**

**ART. 1**

1. L'articolo 3 (Elettorato attivo e passivo) - Parte II - dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998 e' sostituito dal seguente:

"1. Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza nell'amministrazione alla data delle elezioni, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo.

Nei comparti di contrattazione, con esclusione del comparto Scuola, hanno altresì diritto a votare i dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro è, anche a seguito di atto formale dell'amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio).

Nel comparto Scuola hanno diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale.

2. Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno che parziale. Sono altresì eleggibili i dipendenti indicati nel secondo capoverso del comma 1.
3. I dipendenti che, nel periodo intercorrente tra la data di inizio delle procedure elettorali (annuncio) e quello delle votazioni, acquisiscono i requisiti di cui al comma 1, hanno diritto al solo elettorato attivo senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti della RSU, il cui numero rimane invariato."

**aran**

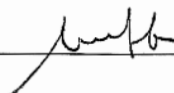
 AGENZIA PER LA  
 RAPPRESENTANZA  
 NEGOZIALE  
 DELLE PUBBLICHE  
 AMMINISTRAZIONI

**PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL  
 RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI**
**TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI**

In data 14 dicembre 2011, alle ore 16.30, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

**L'ARAN :**

nella persona del Presidente – Dott. Sergio Gasparrini



e le seguenti Confederazioni sindacali:

CGIL

CISL

UIL

CISAL

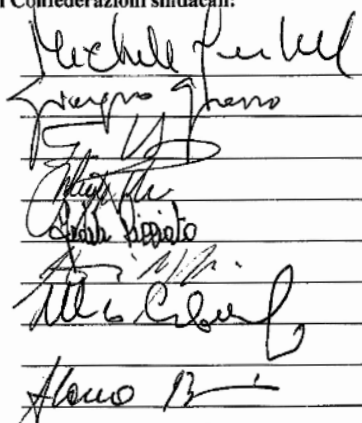
CONFSAL

CGU

CSE

RDB CUB

USAE



La riunione ha per oggetto l'integrazione del Protocollo del calendario e della tempistica per le elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti del pubblico impiego dell'11 aprile 2011.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono il seguente protocollo:

**PROTOCOLLO DI INTEGRAZIONE  
DEL PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI  
PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI  
COMPARTI FIRMATO IN DATA 11 APRILE 2011**

**Premessa**

Visto il "Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti" firmato in data 11 aprile 2011 con il quale le parti hanno definito, all'art. 2, la tempistica delle procedure elettorali per il rinnovo delle RSU da adottarsi qualora il CCNQ di definizione dei nuovi comparti alla data del 12 dicembre 2011 non fosse stato ancora sottoscritto.

Tenuto conto che all'art. 2 del protocollo sopra menzionato le parti hanno concordato di incontrarsi in tempo utile per definire gli ulteriori dettagli procedurali necessari per procedere al rinnovo delle RSU.

Considerato che alla data del 12 dicembre 2011 il CCNQ di definizione dei nuovi comparti non è stato ancora sottoscritto.

In data 14 dicembre 2011 le parti si sono incontrate ed hanno sottoscritto il seguente Protocollo di integrazione del Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti dell'11 aprile 2011

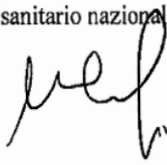
**Art. 1**

**Indizione delle elezioni**

1. Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, nei giorni **5 - 7 marzo 2012** sono indette, su iniziativa delle Confederazioni firmatarie del presente documento, le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale non dirigente. Tali elezioni si terranno

A. nei seguenti comparti delle pubbliche amministrazioni come definiti nel vigente CCNQ dell'11 giugno 2007:

- Comparto del personale delle Agenzie fiscali;
- Comparto del personale degli Enti pubblici non economici;
- Comparto del personale delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale;
- Comparto del personale delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;
- Comparto del personale dei Ministeri;
- Comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie locali;
- Comparto del personale della Scuola;
- Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;



- Comparto del personale dell'Università;

B. nei seguenti Enti, sempre limitatamente al personale non dirigente:

- ASI;
- CNEL;
- DigitPA;
- ENAC.

## ART. 2

### Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni

1. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 gennaio 2012    | annuncio delle elezioni e contestuale inizio della procedura elettorale                                                                                                                                                                                                         |
| 20 gennaio 2012    | messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta. Inizio contestuale della raccolta delle firme per la presentazione delle liste |
| 30 gennaio 2012    | termine per l'insediamento della Commissione elettorale                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 febbraio 2012    | termine per la costituzione formale della Commissione elettorale                                                                                                                                                                                                                |
| 8 febbraio 2012    | termine per la presentazione delle liste elettorali                                                                                                                                                                                                                             |
| 24 febbraio 2012   | affissione delle liste elettorali all'albo dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                 |
| 5 - 7 marzo 2012   | votazioni                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8 marzo 2012       | scrutinio                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8-15 marzo 2012    | affissione risultati elettorali all'albo dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                   |
| 16 - 21 marzo 2012 | invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'ARAN                                                                                                                                                                                                   |

2. Le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative indicate nel vigente CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali per il biennio 2008-2009, comprese quelle ammesse con riserva, le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni sottoscrittrici del presente protocollo e le altre organizzazioni sindacali che comunque abbiano già aderito all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU in occasione di precedenti elezioni, ai fini della presentazione delle liste elettorali non devono produrre alcuna adesione all'Accordo quadro medesimo.

3. Le organizzazioni sindacali che non versano nelle condizioni del punto 2), entro il termine ultimo fissato all'8 febbraio 2012, dovranno produrre formale adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale ed alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale adesione potrà essere prodotta anche presso l'ARAN che rilascerà apposito attestato dell'avvenuto deposito, pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia.

4. Al fine di semplificare e velocizzare l'acquisizione dei dati elettorali consentendo di pre-inserire nella procedura di rilevazione on-line i nomi delle organizzazioni sindacali che intendono presentare liste nelle elezioni delle RSU, le organizzazioni sindacali possono depositare all'Aran, entro il termine di cui al comma 3, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni. La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto ove non già in possesso dell'Agenzia. Tale adempimento è finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta denominazione **della lista** da inserire nell'applicativo Aran. Inoltre, le OO.SS. a ciò tenute dovranno allegare formale adesione all'accordo quadro 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale ed alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Nel sito dell'Aran sarà disponibile l'elenco, comparto per comparto, delle Organizzazioni sindacali che si sono avvalse della facoltà di cui al comma precedente, per le quali si considerano espletate tutte le formalità necessarie per poter presentare liste nelle sedi di elezione delle RSU.

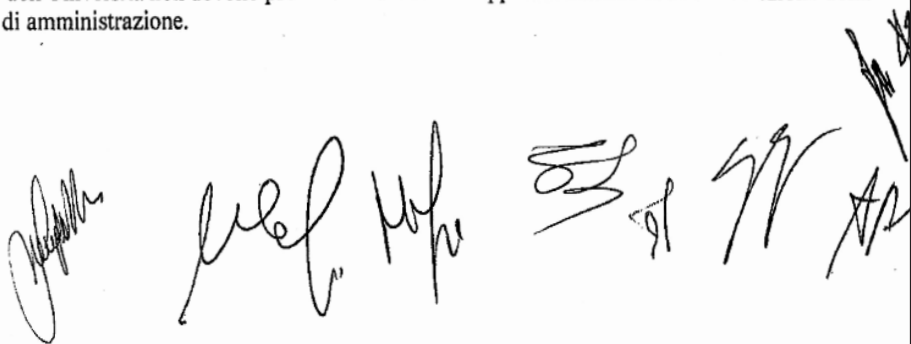
### ART. 3

#### Mappatura delle sedi elettorali

1. Le amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche dei comparti Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici, Istituzioni e Enti di ricerca e sperimentazione, Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri dovranno procedere, entro il giorno **16 gennaio 2012**, tramite appositi protocolli con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere presentate le liste elettorali delle RSU. Analogo adempimento deve essere effettuato da ENAC. Copia di tali protocolli dovrà essere affissa all'albo dell'amministrazione ed inviata all'Aran e alle Confederazioni firmatarie del presente documento entro il giorno **24 gennaio 2012**. La trasmissione all'Aran dovrà avvenire in via telematica, mediante invio di un file excel all'indirizzo di posta elettronica [help@pec.aranagenzia.it](mailto:help@pec.aranagenzia.it).

2. Qualora norme di legge prevedano che, in caso di soppressione di enti, ai dipendenti trasferiti nei ruoli delle amministrazioni cui sono attribuite le funzioni continui ad applicarsi, in via transitoria, il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del differente comparto di provenienza, nella definizione delle mappature si dovrà tener conto della necessità di garantire a tale personale apposita rappresentanza attraverso la costituzione di distinte RSU.

3. Le amministrazioni dei comparti delle Regioni e delle Autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale e dell'Università non devono procedere ad alcuna mappatura essendo la sede di elezione della RSU unica di amministrazione.



**ART. 4****Accordi integrativi di comparto**

1. Mantengono tuttora la loro validità gli accordi integrativi di comparto, di seguito indicati, che integrano, adattandola, la disciplina generale delle elezioni:

- Enti pubblici non economici accordo integrativo del 3 novembre 1998
- Ministeri accordo integrativo del 3 novembre 1998
- Regioni e Autonomie locali accordo integrativo del 22 ottobre 1998
- Servizio sanitario nazionale accordo integrativo del 16 ottobre 1998

2. Ai comparti delle Agenzie fiscali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri si estendono le regole stabilite dall'accordo integrativo relativo al comparto Ministeri.

**ART. 5****Norma finale**

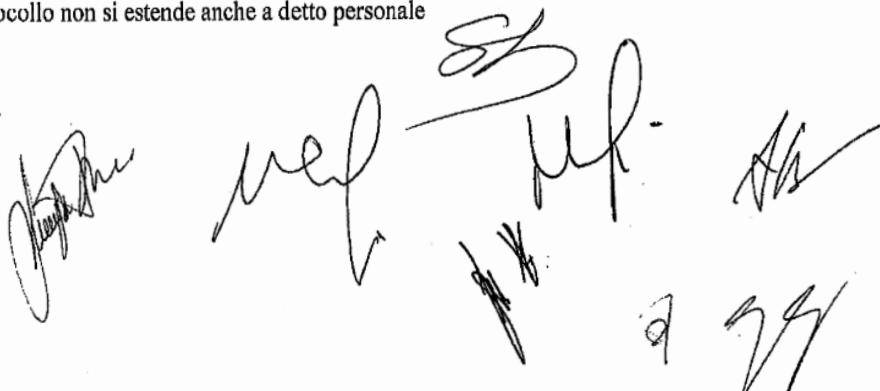
1. Le parti concordano che, al fine di facilitare le operazioni elettorali, l'Aran riassume, a mero titolo riepilogativo, in un testo unitario le note di chiarimenti che si sono rese necessarie nelle passate elezioni per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale.

**DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1**

Le parti si danno atto che l'elenco delle Istituzioni scolastiche sedi di elezione delle RSU sarà fornito, entro il **10 gennaio 2012**, dal MIUR e, per le Scuole italiane all'estero e per le sezioni italiane presso le scuole straniere, dal MAE.

**DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2**

Le parti prendono atto che poiché, a seguito dell'intervento del d.lgs. n. 23 del 2010, il rapporto di lavoro dei dipendenti di Unioncamere è regolato da contratti collettivi sottoscritti dall'ente con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, l'indizione delle RSU prevista dal presente protocollo non si estende anche a detto personale



## CHIARIMENTI **aran**

### Circolare n. 4 del 2011

OGGETTO: Rinnovo delle RSU. Elezioni del **5-7 marzo 2012**. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni.

#### PREMESSA

Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, le associazioni sindacali rappresentative, con i Protocolli sottoscritti l'11 aprile 2011 e il 14 dicembre 2011, hanno indetto le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU).

Con i citati Protocolli, che contengono l'annuncio delle elezioni, è stato definito il calendario delle votazioni con la tempistica delle procedure elettorali, nonché il termine per le adesioni all'Accordo quadro del 7 agosto 1998.

Le elezioni delle RSU sono indette contestualmente nella generalità delle amministrazioni in indirizzo nei giorni **5-7 marzo 2012**.

La concreta esperienza di gestione delle passate elezioni, ha reso necessario da parte dell'Aran la formulazione di più note di chiarimenti finalizzate al loro corretto svolgimento, per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale. Al fine di facilitare le operazioni elettorali, le parti firmatarie del Protocollo del 14 dicembre 2011 hanno convenuto sull'opportunità di riassumerle, a mero titolo riepilogativo, in un testo unitario che sostituisce tutte le note inviate in occasione delle elezioni svoltesi in passato, alle quali non si dovrà più fare riferimento.

Nella presente nota è elencata tutta la documentazione necessaria, scaricabile dal sito [www.aranagenzia.it](http://www.aranagenzia.it) nella Sezione *Accertamento Rappresentatività*, della quale si raccomanda una attenta lettura.

Si chiede, inoltre, alle amministrazioni articolate sul territorio di consegnare alle proprie amministrazioni/sedi "periferiche", alle organizzazioni sindacali pre-sentatrici di lista e alle commissioni elettorali, oltre al materiale previsto, anche la presente nota.

Analoga collaborazione si chiede alle organizzazioni sindacali nazionali per le proprie categorie territoriali.

Si precisa, infine, che le elezioni in oggetto riguardano esclusivamente il rinnovo delle RSU e che, per quanto concerne la individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), si dovrà fare riferimento alla normativa che

disciplina attualmente la materia (CCNQ del 10 luglio 1996, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e suc. mod. ed integrazioni).

Importante novità di queste elezioni è rappresentata dalla modalità di acquisizione dei verbali elettorali da parte dell'Aran che avverrà esclusivamente mediante procedura on-line. A tal fine, nel sito istituzionale dell'Agenzia, è stata predisposta un'Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni ed agli Enti attraverso la quale le Amministrazioni dovranno adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati all'Agenzia. Si ricorda che per poter accedere a tale Area, occorre prioritariamente procedere alla registrazione del Responsabile Legale dell'Ente (RLE). Sotto tale profilo ogni sede periferica di elezione RSU, per come individuata nelle mappature di cui all'art. 3 del protocollo del 14 dicembre 2011, dovrà provvedere ad accreditare il proprio RLE. Per i dettagli relativi alla registrazione si rinvia alle circolari n. 1 e 2 del 2011 (note Aran n. 13469 del 9.9.2011 e n. 14320 del 27 settembre 2011) pubblicate nel sito internet dell'Aran sia nella sezione relativa all'*Evidenza*, sia nella sezione *Accertamento Rappresentatività*, nonché a quanto previsto infra, lett. B), §2 e §10.

All'interno dell'Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni ed agli Enti è stato predisposto un applicativo denominato "VERBALI RSU". Si ricorda che per accedere a tale applicativo il RLE dovrà designare il Responsabile del Procedimento (RP) verbali RSU. Al RP saranno indirizzate le credenziali di accesso nonché tutta la successiva corrispondenza relativa all'acquisizione dei Verbali. Si ribadisce che di tutti i dati immessi nel sistema mediante l'utilizzo delle credenziali di accesso assegnate al RP Verbali RSU, è responsabile lo stesso RP insieme con il RLE. Tali dati sono equiparati all'invio cartaceo sottoscritto con firma autografa.

Si fa, infine, presente che nel proseguo della presente nota con il termine "*amministrazione*" sono indicate genericamente tutte le Amministrazioni pubbliche comunque denominate nonché le istituzioni scolastiche, mentre la dizione "*comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego*" è semplificata in "*comparti*".

---

## ELEZIONI DELLE RSU DEL 5-7 MARZO 2012

### CHIARIMENTI E DOCUMENTAZIONE

---

#### **SOMMARIO:**

- A) PROTOCOLLO DELL'11 APRILE 2011 E PROTOCOLLO D'INTEGRAZIONE DEL 14 DICEMBRE 2011
- B) CHIARIMENTI
  - §1. *Tempistica delle procedure elettorali*
  - §2. *Sede di elezione della RSU*
  - §3. *Presentazione delle liste elettorali*
  - §4. *Soggetti esclusi dalla presentazione delle liste elettorali*
  - §5. *Elettorato passivo*

- §6. *Procedura per la presentazione delle liste*
- §7. *Elettorato attivo*
- §8. *Commissione elettorale: composizione, insediamento e costituzione*
- §9. *Compiti della Commissione elettorale*
- §10. *Verbale elettorale finale e relativi adempimenti*
- §11. *Quoziente necessario per la validità delle elezioni*
- §12. *Calcolo del quorum, ripartizione e attribuzione dei seggi*
- §13. *Compiti delle Amministrazioni*
- §14. *Comitato dei garanti*
- §15. *Insediamento della RSU*

C) RACCOMANDAZIONI PER LE COMMISSIONI ELETTORALI E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PRESENTATRICI DI LISTA

D) RICHIESTE DI ULTERIORI CHIARIMENTI E QUESITI

E) TRASMISSIONE DEI VERBALI ELETTORALI ALL'ARAN

#### **DOCUMENTI CORRELATI:**

1. Protocollo dell'11 aprile 2011 per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale di tutti i comparti - tempistica delle procedure elettorali;
2. Protocollo integrativo del 14 dicembre 2011;
3. Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e relativo regolamento elettorale;
4. Accordo collettivo quadro del 24 settembre 2007 d'integrazione dell'art. 3 della parte seconda dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale (di seguito accordo collettivo quadro 24 settembre 2007);
5. Accordo Integrativo del Comparto Sanità (16 Ottobre 1998);,
6. Accordo Integrativo del Comparto Regioni-Autonomie Locali (22 Ottobre 1998);
7. Accordo Integrativo del Comparto Ministeri (3 Novembre 1998);
8. Accordo Integrativo del Comparto Enti Pubblici Non Economici (3 Novembre 1998);
9. Fac-simile del verbale finale (disponibile nel sito Aran in formato stampabile).

\*\*\*\*\*

#### **A) PROTOCOLLO DELL'11 APRILE 2011 E PROTOCOLLO INTEGRATIVO DEL 14 DICEMBRE 2011**

I documenti fondamentali sono rappresentati dal *Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale di tutti i comparti - tempistica delle procedure elettorali* sottoscritto in data 11 aprile 2011 (allegato n. 1) e dal *Protocollo integrativo* del 14 dicembre 2011 (allegato n. 2), quest'ultimo in corso di pubblicazione nella G.U.. Detti

protocolli contengono il calendario delle elezioni. Copia dell'annuncio deve essere affissa all'albo di ciascuna Amministrazione.

## **B) CHIARIMENTI**

Come indicato nella premessa, ai soli fini di una migliore comprensione, la presente nota si limita a fornire chiarimenti operativi di dettaglio alle clausole generali dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998, dell'Accordo collettivo quadro 24 settembre 2007 e degli Accordi integrativi di comparto, raccomandandone un'attenta lettura.

### **§ 1. Tempistica delle procedure elettorali**

Le elezioni si svolgono contestualmente in tutte le amministrazioni in indirizzo. Non si deve, pertanto, procedere ad alcun accordo a livello locale in quanto le elezioni sono già state indette e le relative tempistiche, la votazione e lo scrutinio sono state fissate nei Protocolli di cui alla lettera A).

Le elezioni non possono essere rinviate per motivi organizzativi locali.

Il primo giorno delle votazioni (5 marzo 2012) è utilizzato per l'insediamento del seggio elettorale (o dei seggi definiti dalle Commissioni elettorali in ragione della dislocazione delle eventuali sedi distaccate, che fanno capo al collegio unico di elezione della RSU) ed è anche già utilizzabile per le operazioni di voto. **Pertanto, i giorni 5, 6 e 7 marzo 2012 sono destinati alle votazioni.**

E' compito delle Commissioni elettorali, al fine di assicurare le migliori condizioni per l'esercizio del voto, definire l'orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi ed, in particolare, quello dell'ultimo giorno di votazione (7 marzo), dandone la necessaria preventiva pubblicità a tutti gli elettori attraverso l'affissione all'albo dell'amministrazione.

**Il giorno 8 marzo 2012 è dedicato esclusivamente allo scrutinio.** Poiché le elezioni avvengono contestualmente in tutte le amministrazioni in indirizzo anche lo scrutinio deve avvenire contemporaneamente il giorno 8 marzo 2012. Conseguentemente, nella singola amministrazione non può essere prevista alcuna anticipazione dello scrutinio.

A prescindere dalla data di costituzione, **tutte le RSU attualmente in carica sono ricondotte alla scadenza generale di marzo 2012.** Ciò significa che devono essere tutte rielette.

### **§ 2. Sede di elezione della RSU**

È prevista l'elezione di una unica RSU nelle amministrazioni dei comparti:

- Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale
- Regioni e Autonomie locali

- Servizio sanitario nazionale
- Scuola
- Università

In tali comparti l'elezione della RSU avviene, dunque, a livello di amministrazione, coincidente con il collegio elettorale unico (che comprende le eventuali sedi distaccate a prescindere dalla loro ubicazione territoriale).

E' prevista una unica elezione della RSU anche nelle amministrazioni DigitPA e CNEL e ASI.

Per il Comparto della Scuola e dell'AFAM gli elenchi delle sedi per la presentazione delle liste sono resi disponibili su supporto informatico dal MIUR e dal Ministero degli esteri, alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta.

Sono previste più sedi di elezione della RSU all'ENAC nonché nelle amministrazioni dei comparti:

- Agenzie fiscali
- Enti pubblici non economici
- Istituzioni e Enti di ricerca e sperimentazione
- Ministeri
- Presidenza del Consiglio dei Ministri

In tali ultimi comparti, le amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche, dovranno procedere, entro il giorno **16 gennaio 2012**, tramite appositi Protocolli con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere elette le RSU.

**In merito si fa presente che il Protocollo del 14 dicembre 2011 ha previsto che qualora norme di legge prevedano che, in caso di soppressione di enti, ai dipendenti trasferiti nei ruoli delle amministrazioni cui sono attribuite le funzioni continui ad applicarsi, in via transitoria, il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto di provenienza, nella definizione delle mappature si dovrà tener conto della necessità di garantire a tale personale apposita rappresentanza attraverso la costituzione di distinte RSU.**

La previsione di collegi elettorali per le specifiche tipologie professionali, contenuta esclusivamente nell'accordo integrativo del comparto Enti pubblici non economici, è al momento superata atteso che gli accordi sui comparti e le aree collocano i professionisti nell'area dirigenziale.

Copia del Protocollo contenente la mappatura delle sedi RSU dovrà essere affissa all'albo dell'amministrazione e trasmessa all'Aran e alle confederazioni firmatarie dei Protocolli di cui al punto A) entro il giorno **24 gennaio 2012**. La trasmissione all'Aran dovrà avvenire in via telematica, mediante invio di un file excel - contenente i campi indicati nella figura 1 - all'indirizzo di posta elettronica [help@pec.aranagenzia.it](mailto:help@pec.aranagenzia.it).

Fig. 1

|   | A                              | B       | C         | D      | E                     | F      | G        | H         | I                                   | J                               |
|---|--------------------------------|---------|-----------|--------|-----------------------|--------|----------|-----------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Denominazione sede periferica  | Regione | Provincia | Comune | Indirizzo             | C.A.P. | Telefono | Fax       | Email Certificata                   | Email                           |
| 2 | Ufficio delle Dogane di Genova | Liguria | Ge        | Genova | Via R. Rubattino, 10a | 16126  | 01027511 | 010261150 | dogane.genova@pec.agenziaadogane.it | dogane.genova@agenziaadogane.it |
| 3 |                                |         |           |        |                       |        |          |           |                                     |                                 |
| 4 |                                |         |           |        |                       |        |          |           |                                     |                                 |
| 5 |                                |         |           |        |                       |        |          |           |                                     |                                 |
| 6 |                                |         |           |        |                       |        |          |           |                                     |                                 |

L'adempimento è importante anche perché permette all'Aran di dotarsi di una corretta e compiuta "anagrafe" delle sedi elettorali, condizione questa per la verifica della completezza della raccolta dei dati. Inoltre, **solo dopo aver ricevuto le mappature, l'Agenzia potrà avviare la registrazione dei RLE di ogni singolo posto di lavoro sede di elezione RSU, per consentire agli stessi la trasmissione dei verbali elettorali.**

Nel caso in cui insorgano difficoltà a pervenire alla sigla del Protocollo per la mappatura delle sedi RSU, dovrà essere data tempestiva informazione all'Aran, mediante invio di una email certificata all'indirizzo [help@pec.aranagenzia.it](mailto:help@pec.aranagenzia.it), in tempi utili al regolare svolgimento delle procedure elettorali. Si rammenta che gli accordi integrativi di comparto individuano chiaramente l'ambito di costituzione delle RSU.

### § 3. Presentazione delle liste elettorali

Possono presentare le liste elettorali:

- 1) senza alcun adempimento relativo alla presentazione dello statuto e atto costitutivo, alla dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU nonché alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni e integrazioni:
  - a) tutte le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative indicate nel vigente CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali per il biennio 2008-2009, comprese quelle ammesse con riserva;
  - b) tutte le organizzazioni sindacali, rappresentative e non, formalmente aderenti alle confederazioni sottoscrittrici dei Protocolli di cui alla lett. A) e alle confederazioni firmatarie dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998. Nel solo caso in cui si tratti di organizzazioni non rappresentative, le confederazioni firmatarie devono attestarne l'adesione tramite dichiarazione da allegare alla lista elettorale;
  - c) le organizzazioni sindacali di categoria che vi abbiano già provveduto in occasione di precedenti elezioni.
- 2) devono, invece, presentare lo statuto e l'atto costitutivo, la dichiarazione

di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU nonché quella relativa all'applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni e integrazioni, entro il termine fissato, tutte le altre organizzazioni sindacali di categoria che non rientrano nei casi indicati nel precedente punto 1 lett. a), b) e c). La predetta documentazione deve essere consegnata direttamente alle Commissioni elettorali congiuntamente alla presentazione della lista.

Per facilitare le procedure, come eccezione a tale regola, l'originale o copia autenticata dello statuto e dell'atto costitutivo possono anche essere presentati all'Aran, che rilascia un attestato di mero deposito in carta semplice. In questo caso, le organizzazioni sindacali, all'atto della presentazione della lista possono allegare, in sostituzione del deposito materiale dello statuto e dell'atto costitutivo, l'attestato rilasciato dall'Aran in copia autenticata nei modi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva circa l'avvenuto rilascio dell'attestato in parola con indicazione espressa del numero di protocollo e della data del rilascio per dimostrarne la corretta provenienza.

Anche la formale dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 nonché alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni e integrazioni può essere presentata all'Aran, che rilascia un apposito attestato in carta semplice. Vale, in questo caso, quanto indicato al precedente capoverso.

**E' importante sottolineare che, al fine di semplificare e velocizzare l'acquisizione dei dati elettorali consentendo all'Aran di pre-inserire nella procedura di rilevazione on-line i nomi delle organizzazioni sindacali che intendono presentare liste nelle elezioni delle RSU, le organizzazioni sindacali possono depositare presso l'Agenzia, entro il termine ultimo per la presentazione delle liste, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni.**

La dichiarazione dovrà essere corredata da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto al fine di consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire nell'applicativo VERBALI RSU. Inoltre, le organizzazioni a ciò tenute dovranno allegare formale adesione all'accordo quadro 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale ed alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali adempimenti non sono previsti per le organizzazioni sindacali che abbiano già trasmesso la documentazione in parola all'Agenzia.

L'Aran pubblica sul proprio sito internet:

- l'elenco delle organizzazioni sindacali a cui sono stati rilasciati gli attestati. Tale elenco indica solamente che alcune organizzazioni sinda-

cali, dovendo adempiere alla presentazione della documentazione di cui al punto 2), hanno scelto di farlo presso l'Aran, anziché direttamente alle Commissioni elettorali. Si ricorda che in questo caso l'O.S. dovrà depositare l'attestato rilasciato dall'Aran in copia autenticata nei modi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva circa l'avvenuto rilascio dell'attestato in parola con indicazione espressa del numero di protocollo e della data del rilascio per dimostrarne la corretta provenienza;

- l'elenco, comparto per comparto, delle Organizzazioni sindacali che hanno presentato la formale dichiarazione di voler presentare liste alle elezioni delle RSU corredata dalla documentazione necessaria. Per queste OO.SS. si considerano espletate presso l'ARAN tutte le formalità necessarie per poter presentare liste nelle sedi di elezione delle RSU.

#### **§ 4. Soggetti esclusi dalla presentazione delle liste elettorali**

Non possono presentare le liste elettorali:

- 1) le singole organizzazioni sindacali aggregandosi tra loro di fatto, a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto;
- 2) le organizzazioni sindacali che, a seguito dei mutamenti associativi, hanno ceduto le proprie deleghe ad un nuovo soggetto e, conseguentemente, hanno cessato ogni attività sindacale nel comparto. Tali organizzazioni non possono presentare singolarmente le proprie liste. La presentazione della lista deve avvenire, pertanto, unicamente attraverso l'organizzazione sindacale che ha acquisito le deleghe, utilizzando la denominazione esatta di quest'ultima per come risulta dallo statuto. Non sono ammesse indicazioni di sezioni/settori/dipartimenti o ogni altra forma di articolazione interna. In caso di mancato rispetto del presente punto i voti non potranno essere attribuiti e diverranno non assegnabili per l'accertamento della rappresentatività sindacale;
- 3) le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro;
- 4) le organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente costituite con proprio statuto e atto costitutivo;
- 5) i dipendenti attraverso proprie liste, non avendo i requisiti di cui al precedente paragrafo 3, nonché le associazioni che non abbiano finalità sindacali.

E' compito della Commissione elettorale verificare il rispetto delle regole sulla presentazione delle liste, **non accettandole** ove non rispondano ai requisiti richiesti.

#### **§ 5. Elettorato passivo**

Ai sensi dell'art. 3 del CCNQ 7 agosto 1998 così come rinnovato con l'Accordo

collettivo quadro del 24 settembre 2007, l'elettorato passivo (candidatura) è riconosciuto:

- a) a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale), qualità che deve permanere anche dopo la elezione, pena la decadenza dalla carica di eletto nella RSU;
- b) in tutti i comparti, con esclusione del comparto Scuola, ai dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro è, anche a seguito di atto formale dell'amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio).

La permanenza in servizio è qualità che deve permanere anche dopo l'elezione, pena la decadenza dalla carica di eletto nella RSU.

I dipendenti che si trovano in posizione di comando o fuori ruolo presso altre amministrazioni esercitano l'elettorato attivo presso l'amministrazione di assegnazione ma conservano l'elettorato passivo nella amministrazione di provenienza, a condizione che il loro rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato e che rientrino in servizio qualora eletti, con revoca del comando o del fuori ruolo.

Nelle amministrazioni di nuova e recente istituzione ove, alla data del 19 gennaio 2012 risulti in servizio solo o prevalentemente personale comandato in attesa di inquadramento nelle relative dotazioni organiche, ai dipendenti è riconosciuto anche l'elettorato passivo purché abbiano tale requisito nell'amministrazione di provenienza e che quest'ultima rientri tra le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 rappresentate dall'Aran. L'eccezione si giustifica dal fatto che si tratta di personale la cui posizione non è caratterizzata dalla temporaneità tipica dell'istituto del comando in senso stretto. In questo caso, se si applicasse la regola in senso letterale, per cui il personale comandato è escluso dall'elettorato passivo, la RSU risulterebbe non eleggibile.

*Non sono titolari di elettorato passivo :*

- i presentatori della lista;
- i membri della Commissione elettorale (che all'atto della designazione devono dichiarare espressamente di non candidarsi);
- i dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti precedentemente indicati;
- i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
- i dipendenti in servizio in posizione di comando o fuori ruolo da altre pubbliche amministrazioni, in quanto conservano l'elettorato passivo nell'amministrazione di provenienza.

Possono essere candidati i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata nell'elenco delle esclusioni.

E' possibile candidarsi in una sola lista. Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente si candidi in più liste, la Commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, lo invita con atto scritto, entro un termine assegnato, ad optare. In mancanza di opzione il candidato viene escluso dalla competizione elettorale.

Poiché al candidato non è richiesta alcuna espressa accettazione formale della candidatura, la mancanza di essa non costituisce motivo di esclusione. Infatti, anche se auspicabile per la trasparenza della candidatura stessa, la previsione di una formale accettazione della candidatura è una decisione discrezionale delle singole organizzazioni sindacali presentatrici di lista.

Non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all'organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.

#### **§ 6. Procedura per la presentazione delle liste**

L'art. 4 del regolamento elettorale indica, chiaramente, il numero di firme di lavoratori dipendenti necessario per la presentazione della lista.

Ogni lavoratore può firmare per una sola lista, pena la nullità della firma apposta.

Ogni lista ha un solo presentatore, che può essere un dirigente sindacale (aziendale-territoriale-nazionale) dell'organizzazione sindacale interessata, ovvero un dipendente delegato dalla stessa (la delega deve essere allegata alla lista).

Un dipendente con qualifica dirigenziale può essere presentatore di lista nel solo caso in cui sia dirigente sindacale accreditato per il comparto dal sindacato di categoria che presenta la lista.

Il presentatore di lista può anche essere tra i firmatari della stessa nel solo caso in cui sia un dipendente dell'amministrazione sede di elezione della RSU.

La firma del presentatore di lista deve essere autenticata dal dirigente del competente ufficio dell'amministrazione interessata, o da un suo delegato, ovvero in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge. L'eventuale inadempienza deve essere rilevata dalla commissione elettorale che assegna, in forma scritta, un termine congruo all'organizzazione interessata perché provveda alla formale regolarizzazione.

Al fine di facilitare la procedura di autenticazione della firma da parte dell'amministrazione interessata (dirigente del servizio preposto o dipendente all'uopo

delegato), di seguito si allega fac-simile della dichiarazione dell'amministrazione da apporre sulla lista a corredo della firma del presentatore della stessa, precisando che l'amministrazione non può, se richiesto, rifiutare di provvedervi rinviando ad altri soggetti (es. notaio, anagrafe comunale, etc.) ai sensi dell'art. 4, comma 7, dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 parte II° Regolamento elettorale:

***AUTENTICA FIRMA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE***

Io sottoscritto/a ..... in qualità di .....  
 attesto che il Sig./ra (*presentatore/trice della lista*) .....  
 nato/a a ..... il .....  
 identificato/a con documento (*indicare tipo ad es. carta d'identità o equipol-*  
*lente*)..... n. .... rilasciato da..... il .....  
 ..... ***ha apposto la firma in mia presenza.***  
 Luogo e data .....

**Timbro Amministrazione**  
**Firma**

I presentatori di lista garantiscono sull'autenticità delle firme dei lavoratori.

**Le liste possono essere presentate a partire dal giorno 20 gennaio 2012 e sino all'8 febbraio 2012, ultimo giorno utile.**

La Commissione elettorale comunica, attraverso affissione all'albo dell'amministrazione, l'orario di chiusura per la presentazione delle liste nell'ultimo giorno di scadenza, orario che coincide con quello di chiusura degli uffici abilitati a riceverle. Nel solo caso in cui l'amministrazione sia chiusa nella giornata dell'8 febbraio 2012 - termine ultimo per la presentazione delle liste - e la commissione elettorale non possa operare (es. festività locale), l'ultimo giorno per la presentazione delle liste elettorali è spostato al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

E' possibile la presentazione di una sola lista per ogni organizzazione sindacale.

Le liste devono essere presentate dalle organizzazioni sindacali all'ufficio del-

l'amministrazione che, secondo i rispettivi ordinamenti, gestisce le relazioni sindacali o comunque il personale e, dalla data del suo insediamento, direttamente alla Commissione elettorale.

Le liste possono anche essere inviate per posta. In tal caso la lista deve, comunque, **pervenire** entro il termine massimo fissato per la presentazione della stessa. Fa fede il protocollo in entrata della Commissione elettorale o della amministrazione.

Per individuarne l'ordine di arrivo, la data di ricevimento delle liste deve risultare dal protocollo della Commissione elettorale o della amministrazione. Nel caso di liste presentate contemporaneamente, l'ordine di precedenza sulla scheda è estratto a sorte.

**Nella presentazione della lista le organizzazioni sindacali devono usare la propria denominazione esatta. È esclusa la possibilità di utilizzare dizioni improprie ovvero usi lessicali non corrispondenti alla denominazione statutaria.**

E' interesse della organizzazione sindacale **verificare** che la propria denominazione sia riportata correttamente sulle schede elettorali e nel verbale finale contenente i risultati delle votazioni.

**Le Commissioni elettorali devono riportare in tutti i loro atti la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme a quella utilizzata in sede di presentazione della lista e non possono, in alcun caso, utilizzare dizioni difformi o abbreviazioni in uso nella prassi.**

L'ammissione della lista elettorale è compito esclusivo della Commissione elettorale. L'amministrazione non ha alcuna competenza in merito né può esprimere pareri.

Il numero dei candidati di ogni lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. A titolo esemplificativo, nel caso in cui la RSU da eleggere sia di 3 componenti il numero di candidati della lista non può essere superiore a 4 [3 componenti + 1 (un terzo di 3) = 4]. Il regolamento elettorale non disciplina l'eventuale arrotondamento dei decimali risultanti. Ad avviso dell'Aran tale arrotondamento deve avvenire secondo gli usuali criteri matematici (per eccesso o per difetto).

Nel caso in cui, entro il termine ultimo fissato, non venga presentata alcuna lista, l'amministrazione deve darne **immediata** comunicazione all'Aran mediante invio di email all'indirizzo [help@pec.aranagenzia.it](mailto:help@pec.aranagenzia.it).

## **§ 7. Elettorato attivo**

Hanno diritto all'elettorato attivo (diritto di voto):

- a) tutti i dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data delle elezioni presso l'amministrazione, indipendentemente dai compiti svolti, anche se non titolari di posto nella amministrazione stessa (rientrano in questa casistica tutte le forme di utilizzazioni stabili es.: personale utilizzato o temporaneamente assegnato presso l'amministrazione sede di elezione, personale in comando o fuori ruolo da altre amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, purché a tempo indeterminato nell'amministrazione di provenienza);
- b) in tutti i comparti, con esclusione del comparto Scuola, ai dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro è, anche a seguito di atto formale dell'amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio);
- c) nel comparto Scuola, i dipendenti a tempo determinato con contratto di incarico o supplenza annuale ovvero con incarico almeno fino al termine delle attività didattiche.

Dal diritto di voto sono, comunque, esclusi:

- il personale a tempo determinato che non ha i requisiti precedentemente indicati, nonché quello con rapporto di lavoro interinale, CFL, etc...
- il personale non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato;
- il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
- il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall'Aran (es. dipendenti a cui si applicano contratti di settori privati quali agroalimentari, chimici, forestali, etc.);
- il personale delle sedi estere titolare di contratto locale;
- il personale con contratto di consulenza (art. 7 del d.lgs 165/2001) o comunque "atipico".

Il personale assunto nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali (19 gennaio 2012) e la data di votazione ha diritto di voto (elettorato attivo), se in possesso dei relativi requisiti, senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato.

Il diritto di voto si esercita in una unica sede. E' compito della commissione elettorale controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse amministrazioni in cui i dipendenti possono operare (es. personale a part-time su più comuni oppure personale del comparto scuola che lavora su più sedi). Nel comparto Scuola, per il personale che ha l'orario articolato su più sedi, il voto si esercita solamente nell'Istituzione scolastica che lo amministra, che deve inserirne il nominativo nell'elenco generale alfabetico degli elettori solo nel caso in cui ne abbia la gestione amministrativa.

### **§ 8. Commissione elettorale: composizione, insediamento e costituzione**

I componenti della Commissione elettorale sono designati *esclusivamente* dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste e devono essere indicati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione in cui si vota, ivi compresi quelli a tempo determinato o in posizione di comando o fuori ruolo.

In presenza di amministrazioni sede unica di RSU, articolate in più sedi di servizio, il componente della commissione può essere un qualsiasi dipendente dell'amministrazione, indipendentemente dalla sede di lavoro (principale o distaccata).

Nel caso in cui nella medesima sede di lavoro siano previste più sedi di elezione della RSU (es. Ministeri articolati in più Dipartimenti aventi sede in un unico stabile) il componente della commissione elettorale può anche essere un dipendente di ufficio diverso da quello ove opera il collegio elettorale della RSU purché in servizio presso la sede stessa.

Non possono essere designati quali componenti della commissione elettorale i dirigenti (a tempo indeterminato o determinato, ivi inclusi i dipendenti del comparto ai quali sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale).

L'amministrazione non ha alcun compito né può intervenire sulle designazioni dei componenti della Commissione elettorale.

Compongono la Commissione elettorale i lavoratori allo scopo designati dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste, anche qualora le stesse siano state presentate tra l'insediamento e la costituzione formale della Commissione stessa.

Nelle amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 15, la Commissione elettorale deve essere formata da almeno tre componenti ed è compito delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista garantirne il numero minimo. Nel caso in cui non siano pervenute almeno tre designazioni, sarà cura dell'amministrazione chiedere alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste di integrare la Commissione elettorale almeno sino al raggiungimento dei tre componenti necessari per l'insediamento. Qualora siano state presentate due liste e designati due soli componenti, entrambi i sindacati presentatori di lista possono designare un componente aggiuntivo.

Nelle amministrazioni con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 15 è sufficiente una sola designazione. Se il presentatore di lista è un dipendente dell'amministrazione in cui si vota, lo stesso può essere designato per la commissione elettorale. Tale regola si estende alle amministrazioni con più di 15 dipendenti nei soli casi in cui sia stata presentata una unica lista, oppure, in presenza di più liste, solo una delle organizzazioni sindacali presentatrici abbia nominato il componente.

La Commissione elettorale deve essere **insediata entro il 30 gennaio 2012 e formalmente costituita entro il 3 febbraio 2012**. La differenza tra insediamento e costituzione consiste nella circostanza che la Commissione elettorale si considera insediata, su comunicazione dell'amministrazione, non appena siano pervenute almeno tre designazioni (o una designazione nelle Amministrazioni con meno di 15 dipendenti). Pertanto, può essere insediata ed operare anche prima del 30 gennaio, salvo sua successiva formale costituzione nei termini fissati.

Le designazioni dei componenti sono presentate all'ufficio dell'amministrazione preposto, cui spetta il compito di comunicare ai soggetti designati l'avvenuto insediamento della Commissione elettorale nonché l'indicazione del locale ove la stessa opera e la trasmissione a questa di tutti i documenti nel frattempo pervenuti. Da tale comunicazione la commissione si considera insediata.

Con l'avvenuto insediamento della Commissione elettorale le liste e tutti gli atti saranno consegnati direttamente a quest'ultima.

Il fatto che non vengano presentate liste entro le date previste per l'insediamento e la costituzione della Commissione elettorale non impedisce la costituzione della stessa anche in data successiva. Infatti, poiché i componenti della commissione devono essere indicati nelle liste elettorali e queste ultime possono essere presentate sino al giorno 8 febbraio 2012, la Commissione elettorale potrà essere costituita entro tale ultimo termine. In caso contrario non sarebbe possibile garantire il diritto di voto.

L'amministrazione, in questo caso, continuerà ad attendere e a ricevere le liste sino al verificarsi delle condizioni di insediamento e costituzione della Commissione elettorale. Se alla data dell'8 febbraio - termine ultimo - non risulteranno presentate liste da parte di alcun sindacato, l'amministrazione dovrà rilevare la temporanea mancanza di interesse allo svolgimento delle elezioni per la costituzione della RSU in quella sede di lavoro e darne **immediata** comunicazione all'Aran mediante invio di email all'indirizzo [help@pec.aranagenzia.it](mailto:help@pec.aranagenzia.it). Si rammenta, in ogni caso, che, unitamente alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL, la RSU è soggetto necessario della delegazione trattante di parte sindacale ai fini della contrattazione integrativa.

Tutte le amministrazioni hanno l'obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro.

Poiché le operazioni elettorali sono un adempimento obbligatorio per legge in vista della costituzione di organismi che assumono carattere necessario ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale, anche i componenti delle Commissioni elettorali, alla stessa stregua degli scrutatori e presidenti di seggio, espletano i compiti loro attribuiti durante le ore di servizio. In tal senso si

è espresso il Dipartimento della Funzione Pubblica nel parere emesso in data 28 ottobre 1998, prot. 33576/98.7.515.

### **§ 9. Compiti della Commissione elettorale**

Il regolamento elettorale non può essere esaustivo dell'intera casistica che può presentarsi nel corso delle procedure elettorali. E', pertanto, compito delle Commissioni elettorali, a fronte di fattispecie non regolate, colmarne le lacune stabilendo i criteri cui attenersi **sulla base dei principi di correttezza e di buona fede**, facendo anche riferimento ai principi generali dell'ordinamento.

Di seguito, riassumendo le clausole contrattuali e i chiarimenti forniti nelle precedenti elezioni, sono indicati gli adempimenti della Commissione elettorale che:

- 1) nella prima seduta plenaria elegge il presidente e, in ragione delle esigenze organizzative dell'amministrazione, previo accordo con il dirigente preposto, definisce l'orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi ed in particolare l'orario di chiusura dell'ultimo giorno di votazione, avvertendo con pubblicità nell'albo dell'amministrazione tutti i dipendenti elettori. La Commissione elettorale **non può** modificare le date di votazione e di scrutinio, ma può fissare la durata giornaliera di apertura dei seggi che dovrà essere tale da favorire la massima partecipazione al voto del personale, anche tenendo conto di eventuali articolazioni dell'orario di lavoro su più turni, e contestualmente non gravare inutilmente sulla funzionalità del servizio se non nei limiti descritti. Nel caso in cui, ad esempio, si verifichi che nella prima giornata di votazione tutti gli elettori abbiano espresso il proprio voto, il seggio potrà rimanere chiuso sino al giorno 8 marzo, data fissata per procedere allo scrutinio, avendo cura di garantire la sicurezza dell'urna e del materiale elettorale;
- 2) acquisisce dall'amministrazione l'elenco generale degli elettori;
- 3) riceve le liste elettorali;
- 4) verifica le liste e le candidature e ne decide l'ammissibilità;
- 5) esamina i ricorsi sull'ammissibilità delle liste e delle candidature. Compete, infatti, **esclusivamente** alla Commissione elettorale la verifica del rispetto delle regole che devono essere seguite nella presentazione delle liste. Le Commissioni elettorali devono autonomamente e motivatamente decidere sull'ammissibilità delle liste e sui problemi connessi all'individuazione delle tipologie degli aspetti formali ammessi alla regolarizzazione (ad es. autocertificazione, candidature, ecc.), non essendo possibile a soggetti terzi, ivi compresa l'Aran, intervenire e assumere orientamenti in proposito. In caso di rilevazione di difetti meramente formali nella presentazione delle liste, la Commissione consente la regolarizzazione, assegnando, in forma

scritta, un termine congruo per provvedervi. Tra i casi di regolarizzazioni formali ammissibili rientrano anche quelli relativi a liste presentate con denominazioni non perfettamente conformi rispetto alla denominazione risultante dallo statuto dell'organizzazione sindacale a cui la lista si riferisce. Anche in questi casi la Commissione assegna, con le medesime modalità di cui sopra, un termine per la regolarizzazione. Le decisioni della Commissione elettorale sulle controversie instauratesi prima della data delle elezioni devono essere adottate rapidamente, ossia con tempi idonei a consentire alle organizzazioni sindacali interessate di concludere tutti gli adempimenti necessari per la partecipazione alle elezioni.

Le liste presentate ed i relativi candidati devono essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione all'apposito albo dell'amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni;

- 6) definisce, previo accordo con il dirigente preposto, o persona da lui delegata, i luoghi delle votazioni (vale a dire i seggi) con l'attribuzione dei relativi elettori, in modo tale da garantire a tutti l'esercizio del voto. Decide, inoltre, dove vota il personale distaccato e il personale in missione. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro (es. sedi staccate) e il numero dei votanti lo richiedano, possono essere stabiliti più luoghi di votazione in misura atta ad evitare una significativa mobilità del personale, avendo cura di evitare eccessivi frazionamenti e di assicurare la segretezza del voto. Va, comunque, garantita la contestualità delle votazioni, fermo rimanendo che il collegio elettorale è unico, essendo unica la RSU da eleggere. I voti dei singoli seggi devono confluire nel collegio elettorale unico.

I luoghi ed il calendario delle votazioni devono essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione all'apposito albo dell'amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni;

- 7) predispone il "modello" della scheda elettorale e ne segue la successiva stampa verificando, con scrupolosità, che le denominazioni delle organizzazioni sindacali siano esatte, che siano rispettati l'ordine di presentazione delle liste elettorali nonché le indicazioni dell'art. 9 del regolamento elettorale;
- 8) distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- 9) predispone l'elenco completo degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
- 10) nomina il presidente di seggio e gli scrutatori, funzioni che possono essere svolte anche da dipendenti a tempo determinato, in comando o fuori ruolo, etc. Nel caso in cui sia stata presentata una sola lista la Commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore;
- 11) organizza e gestisce le operazioni di scrutinio avendo cura di verificare, prima di procedere all'apertura delle urne, che sia stato raggiunto il prescritto quorum per la validità delle elezioni nel collegio elettorale. Nel caso

in cui nel collegio elettorale il quorum non sia raggiunto non si deve procedere allo scrutinio;

- 12) raccoglie i dati elettorali parziali dei singoli seggi (se previsti) e fa il riepilogo finale dei risultati;
- 13) redige i verbali delle operazioni elettorali sino a quello finale contenente i risultati. Nel verbale delle operazioni di scrutinio, che la Commissione elettorale redige in proprio, dovranno essere riportate tutte le contestazioni. Sulla base dei risultati elettorali assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti.  
Il verbale delle operazioni elettorali deve essere sottoscritto dal presidente e da tutti i componenti della Commissione elettorale.

**Nel compilare il verbale finale, la Commissione elettorale deve avere cura di riportare esattamente la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme alla lista presentata e indicata nella scheda elettorale.**

#### **§ 10. Verbale elettorale finale e relativi adempimenti**

---

*Il fac-simile del verbale finale, allegato all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e disponibile nel sito dell'Aran in forma stampabile, non è suscettibile di riellaborazione e non può contenere omissioni o cancellazioni da parte delle Commissioni elettorali perché collegato all'accertamento della rappresentatività.*

---

**Non è consentito l'utilizzo di verbali finali diversi da quello allegato all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, anche se predisposti dai sindacati.**

Per facilitare la compilazione del verbale elettorale si formulano le seguenti avvertenze, tenendo conto che il verbale è organizzato in quattro parti che devono essere tutte scrupolosamente compilate:

- la prima parte riporta i dati identificativi dell'amministrazione, il comparto di appartenenza e la data delle elezioni;
- la seconda parte riporta i dati numerici dei dipendenti aventi diritto al voto (elettori) e i dati dei votanti (elettori che hanno espresso il voto) entrambi distinti per sesso, nonché la percentuale di validità delle elezioni (quorum). Sotto la voce "collegio", è riportato un asterisco che rimanda alla nota relativa alle figure professionali a cui non si deve fare riferimento poiché **non** riguarda in alcun caso le elezioni in oggetto. Con il termine "collegio" si fa riferimento alla sede fisica di elezione della RSU (seggio), i riquadri che seguono in orizzontale (numerati da 1 a 5) sono da intendersi riferiti agli eventuali seggi elettorali "staccati" i cui voti devono confluire nel collegio

elettorale dando vita ad un unico verbale finale. Nel caso vi sia un solo seggio i due termini coincidono;

- la terza parte riporta i dati delle schede scrutinate distintamente per schede valide, schede bianche, schede nulle, nonché il totale. Vanno indicati, inoltre, i nomi delle liste ed i voti ottenuti dalle stesse;
- la quarta parte riporta nuovamente i dati degli aventi diritto al voto e dei votanti, nonché il numero dei seggi da attribuire ed infine, per ciascuna lista, il numero dei voti ottenuti e dei seggi assegnati;
- in fondo al verbale è indicato lo spazio per la firma dello stesso da parte della Commissione elettorale, nelle persone del presidente e dei componenti.

La Commissione elettorale, nel compilare il verbale finale, deve avere cura di verificare la esattezza e la congruità dei dati riportati quali:

- la distinzione per sesso del numero degli aventi diritto al voto (elettori);
- la distinzione per sesso del numero dei votanti (elettori che hanno espresso il voto);
- la verifica, per sesso, che il numero dei votanti non sia superiore a quello degli aventi diritto al voto;
- la verifica del raggiungimento del quorum per la validità delle elezioni (vedi anche § 11);
- la corrispondenza tra numero dei votanti e la somma delle schede scrutinate (pari alle schede valide + bianche + nulle), dati che devono necessariamente coincidere;
- la corrispondenza del totale dei voti di lista (voti di tutte le liste) con le schede valide (escluse le schede bianche e nulle), dati che devono necessariamente coincidere (devono essere riportati i voti ottenuti dalle liste e **non** il numero di preferenze complessivamente ottenute dai candidati);
- la verifica che siano riportate esattamente le denominazioni delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista (non devono essere riportati i nomi dei candidati ma esclusivamente quelli delle liste per l'attribuzione dei voti a livello nazionale);
- l'indicazione del numero totale dei seggi da ripartire e la loro assegnazione (vedi anche § 12);
- la verifica che il verbale sia sottoscritto dal presidente e dai componenti della Commissione stessa.

La Commissione elettorale **comunica i risultati ai lavoratori, alla amministrazione e alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste**, curando l'affissione per 5 giorni all'albo dell'amministrazione dei risultati elettorali. Decorsi i 5 giorni di affissione senza che siano stati presentati ricorsi da parte degli interessati, l'assegnazione dei seggi è confermata e la Commissione elettorale ne dà atto nel verbale finale che diviene definitivo. Se nei 5 giorni di affissione dei risultati vengono presentati ricorsi o reclami la Commissione li esamina entro 48 ore, inserendo l'esito nel verbale finale.

Copia del verbale definitivo, compilato dopo avere affisso per 5 giorni i risultati e avere esaminato gli eventuali reclami o ricorsi, e copia dei verbali di seggio,

sono notificati dalla Commissione elettorale alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste elettorali e all'amministrazione, entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni elettorali.

**All'amministrazione deve essere consegnato oltre al verbale finale in originale o copia conforme, anche una copia della scheda predisposta per le votazioni, anch'essa siglata dal presidente e da tutti i componenti della commissione elettorale.**

L'invio all'Aran deve avvenire **esclusivamente a cura dell'amministrazione**, seguendo scrupolosamente le indicazioni di seguito riportate, integrate da quanto chiarito al successivo punto E) della presente nota. La Commissione verifica che l'amministrazione vi abbia provveduto nei tempi previsti.

**Entro i 5 giorni successivi alla consegna**, l'Amministrazione deve obbligatoriamente trasmettere all'Aran i dati contenuti nel verbale elettorale **esclusivamente** mediante l'inserimento degli stessi nell'applicativo VERBALI RSU, disponibile nell'Area riservata alle amministrazioni ed enti del sito internet [www.aranagenzia.it](http://www.aranagenzia.it).

Al fine di ridurre i tempi necessari per completare la trasmissione dei dati contenuti nei Verballi RSU, si consiglia di procedere al loro caricamento in presenza della Commissione Elettorale. Infatti:

1. nella fase di inserimento dei dati l'applicativo segnalerà la presenza di eventuali errori materiali (es. la somma dei votanti non coincide con la somma delle schede scrutinate). In tal caso l'Amministrazione non potrà correggere autonomamente il dato ma dovrà comunicare alla Commissione elettorale le anomalie riscontrate dalla procedura. Solo qualora la Commissione provveda a correggere tali anomalie, redigendo un nuovo verbale che sostituisce quello errato, l'amministrazione potrà inserire il dato corretto. Al contrario, ove ciò non accada, l'Amministrazione dovrà dichiarare che, benché informata, la Commissione non ha provveduto alla modifica del verbale e completare la procedura di trasmissione;
2. prima di procedere all'invio dei dati caricati, occorrerà stampare il documento generato dalla procedura, contenente il riepilogo dei dati inseriti, che dovrà essere firmato dalla Commissione Elettorale;
3. il documento firmato dovrà essere conservato dall'Amministrazione, insieme al verbale finale ed alla copia della scheda elettorale, per dieci anni;
4. copia del documento generato dall'applicativo e firmato dalla Commissione elettorale dovrà essere consegnata alla Commissione stessa per l'inoltro alle OO.SS. presentatrici di lista.

La Commissione elettorale al termine delle operazioni, sigilla in un unico plico tutto il materiale, anche quello trasmesso dagli eventuali seggi staccati, **esclusi i verbali in quanto essi sono conservati dalla RSU e dalla amministrazione**. Il plico, dopo la convalida della RSU, sarà conservato secondo gli accordi tra Commissione elettorale e amministrazione, in modo da garantirne la sua inte-

grità per almeno tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato dell'amministrazione.

Le decisioni della Commissione elettorale sono impugnabili entro 10 giorni dinanzi all'apposito Comitato dei garanti.

### **§11. Quoziente necessario per la validità delle elezioni**

Per quanto attiene alla validità delle elezioni (quorum) si deve fare riferimento al numero dei votanti dell'amministrazione.

Le elezioni sono valide quando ha votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto (elettorato attivo).

Esempio: nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 125 dipendenti, il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 63 elettori  $[(125:2)+1]$ ; nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 126 dipendenti il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 64 elettori  $[(126:2)+1]$ .

**La Commissione elettorale autorizza l'apertura delle urne per lo scrutinio nel seggio (o nei vari seggi nel caso in cui vi siano seggi staccati) solo dopo avere proceduto alla verifica del raggiungimento del quorum nel collegio elettorale.**

In caso di mancato raggiungimento del quoziente richiesto *non si deve*, pertanto, procedere alle operazioni di scrutinio e le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. *Non è ammessa la presentazione di nuove liste.*

Qualora non si raggiunga il quoziente richiesto anche nelle seconde elezioni, *l'inferà procedura* è attivabile nei successivi 90 giorni.

### **§ 12. Calcolo del quorum, ripartizione e attribuzione dei seggi**

Ordine delle operazioni per la ripartizione e la successiva assegnazione dei seggi:

- 1) definizione del quorum
- 2) ripartizione dei seggi alle liste
- 3) attribuzione dei seggi ai candidati delle liste che li hanno conseguiti

Il numero dei componenti la RSU è chiaramente fissato dall'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e dagli accordi integrativi di comparto laddove stipulati. Non può, pertanto, essere soggetto a modifiche nella sede della contrattazione integrativa, anche se concordato con le organizzazioni sindacali.

Ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 la RSU deve essere composta da un numero di componenti minimo di 3, aumentabile in ragione della dimensione occupazionale dell'Amministrazione, secondo la seguente tabella:

- 
- |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) tre componenti nelle Amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;                                                                                                           |
| b) altri tre ogni 300 dipendenti o frazione di 300 nelle Amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti (che si sommano ai 3 componenti previsti per i primi 200 dipendenti); |
| c) altri tre ogni 500 dipendenti o frazione di 500 nelle Amministrazioni che occupano da 3.001 dipendenti in poi.                                                                     |
- 

Nei comparti Scuola, AFAM, Università e Ricerca, ove non sono stati stipulati accordi integrativi di comparto, per definire il numero di componenti della RSU si dovrà fare riferimento alla tabella sovrastante. Analogamente si procede per ASI, CNEL, DigitPA e ENAC.

Diversamente, nei comparti Enti pubblici non economici, Ministeri, Regioni e Autonomie locali, Sanità, ove sono stati stipulati gli accordi integrativi, per definire il numero dei componenti della RSU si dovrà fare riferimento agli accordi integrativi di comparto richiamati nella presente nota.

Nei comparti Agenzie Fiscali e Presidenza del Consiglio dei Ministri si dovrà fare riferimento all'accordo integrativo del comparto Ministeri (cfr. Protocollo del 14 dicembre 2011).

Ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 che recita: "le RSU sono costituite mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti", è compito della commissione elettorale ripartire i seggi, su base proporzionale, in relazione ai voti presi da ogni singola lista concorrente (voti di lista e non preferenze dei candidati).

A tal fine occorre calcolare il relativo quorum prendendo a base del calcolo il numero dei votanti e quindi ripartire i seggi facendo riferimento ai voti validi riportati da ogni singola lista.

In sintesi:

1. il numero dei seggi (numero dei componenti la RSU) è fissato dall'Accordo quadro del 7 agosto 1998 o dagli accordi integrativi di comparto sopra riportati, in base al numero dei dipendenti;
2. il quorum per l'attribuzione dei seggi si calcola in base al numero dei dipendenti elettori che hanno espresso il voto (ovvero votanti cioè schede valide più schede bianche più schede nulle);

3. i seggi si ripartiscono tra le liste sulla base dei soli voti validi che le stesse hanno ricevuto (sono ovviamente escluse le schede bianche e nulle in quanto non attribuibili). A questo fine si deve tenere conto dei voti ottenuti dalla lista e non della somma delle preferenze ai candidati della stessa.

**Esempio:** caso di una Amministrazione che abbia n. 126 dipendenti e quindi i seggi da attribuire siano n. 3 e gli aventi diritto al voto siano n. 124 (nell'ipotesi: tutti escluso il dirigente e un dipendente a tempo determinato non avente diritto al voto) e si siano recati a votare n. 119 elettori (votanti):

**CALCOLO DEL QUORUM:** il quorum si calcola dividendo il numero dei votanti (n. 119) per il numero dei seggi da ripartire (n. 3) e cioè  $119:3 = 39,666 = \text{QUORUM}$ .

**La norma non prevede alcun arrotondamento per difetto o per eccesso e quindi il numero del quorum va utilizzato con i suoi decimali.**

Definito il quorum la Commissione elettorale può procedere alla ripartizione dei tre seggi di cui all'esempio. A tal fine si sviluppano due diversi esempi:

**Esempio n. 1:** i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n. 1 voti validi 48  
 lista n. 2 voti validi 46  
 lista n. 3 voti validi 12  
 lista n. 4 voti validi 11  
totale voti validi 117

**CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:**

lista n. 1 voti validi 48 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 8,333  
 lista n. 2 voti validi 46 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 6,333  
 lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 12,000  
 lista n. 4 voti validi 11 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 11,000  
totale voti validi 117

In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va attribuito alla lista n. 3, essendo quella che ha il resto maggiore. Pertanto, al fine dell'assegnazione dei seggi, non è necessario che la lista abbia ottenuto un numero minimo di voti almeno pari al quorum, ma che sia quella che ha il resto più alto.

*Esempio n. 2:* i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n. 1 voti validi 55

lista n. 2 voti validi 40

lista n. 3 voti validi 12

lista n. 4 voti validi 10

totale voti validi 117

#### CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:

lista n. 1 voti validi 55 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 15,333

lista n. 2 voti validi 40 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 0,333

lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 12,000

lista n. 4 voti validi 10 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 10,000

totale voti validi 117

Anche in questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va ripartito alla lista n. 1, essendo quella che ha il resto maggiore.

Solo **dopo** avere ripartito i seggi tra le liste, la Commissione elettorale li attribuisce sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste che hanno conseguito i seggi, al fine di proclamare gli eletti.

A parità di preferenza dei candidati vale l'ordine interno della lista.

Si rammenta che si può esprimere la preferenza per un solo candidato della lista nelle amministrazioni fino a 200 dipendenti. Oltre 200 dipendenti è consentito esprimere la preferenza a favore di due candidati della stessa lista.

In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggiore numero di preferenze.

Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verificano contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati. Per evitare che i seggi non si attribuiscano, la Commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista.

Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di

candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.

**Il verbale delle elezioni deve essere trasmesso all'Aran dall'amministrazione anche ove la RSU non risulti composta dal numero di componenti minimi (n. 3) previsti per la sua valida costituzione.** In tal caso, comunque, le elezioni dovranno essere ripetute, riattivando l'intera procedura, con l'avvertenza che non sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti.

Si evidenzia, ai fini della corretta compilazione del verbale finale contenente i risultati elettorali, che le espressioni "seggi assegnati" e "seggi attribuiti" coincidono; è pertanto sufficiente compilare il verbale solo nella riga corrispondente ai "seggi assegnati".

### **§ 13. Compiti delle amministrazioni**

L'amministrazione deve favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali, informandoli tempestivamente, anche con proprie iniziative assunte nei modi ritenuti più idonei, dell'importanza delle elezioni, facilitando l'affluenza alle urne mediante una adeguata organizzazione del lavoro. L'amministrazione è, altresì, chiamata a dare il proprio supporto logistico, attraverso il massimo sforzo organizzativo, affinché le votazioni si svolgano regolarmente, con l'avvertenza che, essendo le elezioni un fatto endosindacale, la stessa **non può entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali in quanto esonerata da ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla legittimità dell'operato della Commissione e sui relativi adempimenti elettorali.**

L'amministrazione, anche per facilitare il lavoro della Commissione elettorale che deve individuare i possibili seggi, sin dal 20 gennaio 2012, giorno successivo all'inizio delle procedure elettorali, deve consegnare alle organizzazioni sindacali **che ne facciano richiesta** l'elenco alfabetico generale degli aventi diritto al voto (elettorato attivo) distintamente per sesso, nonché sottoelenchi anch'essi in ordine alfabetico distinti in relazione ai luoghi di lavoro che non sono sede di elezione della RSU, ma possono essere possibili seggi elettorali staccati. Gli stessi elenchi devono essere obbligatoriamente consegnati - non appena insediata - alla Commissione elettorale (cfr. § 7 e 9).

L'amministrazione, che concorda gli adempimenti con le organizzazioni sindacali e poi, una volta insediata, con la Commissione elettorale, dovrà fornire la propria collaborazione curando tempestivamente tutti gli aspetti di pertinenza che sono, per rilievo, oltre a quello della consegna dell'elenco degli elettori, la messa a disposizione di:

- locale per la Commissione elettorale;
- locali per il voto;

- materiale cartaceo o strumentale (anche informatico) per lo scrutinio (matite, urne,...);
- stampa del "modello" della scheda predisposta dalla Commissione elettorale;
- stampa delle liste dei candidati da affiggere all'ingresso dei seggi;
- cura della sicurezza e sorveglianza dei locali dove si vota specie dopo la chiusura;
- cura della integrità delle urne sigillate fino allo scrutinio utilizzando ogni mezzo utile a disposizione (casseforti, camere di sicurezza, camere blindate o altro, in mancanza prendendo accordi con l'UTG).

L'amministrazione ha l'obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro (vedi § 8).

L'amministrazione deve trasmettere all'Aran il verbale riassuntivo, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso da parte della Commissione elettorale, rispettando scrupolosamente le modalità per l'invio indicate al paragrafo 10 ed al punto E) della presente nota.

#### **§14. Comitato dei garanti**

Contro le decisioni della Commissione elettorale si può ricorrere, entro 10 giorni, all'apposito Comitato dei garanti previsto dall'art. 19 del regolamento elettorale.

Il Comitato dei garanti è composto da un componente in rappresentanza delle organizzazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso e da uno nominato dall'Amministrazione in cui si è svolta la votazione, ed è presieduto dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato. Il Comitato dei garanti si insedia, infatti, a livello provinciale presso il suddetto ufficio.

In ordine al componente sindacale la dizione "organizzazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso" non deve essere letta come "tutte le organizzazioni che hanno presentato le liste elettorali a prescindere da quella o quelle presentatrici di ricorso" nella elezione della RSU di cui trattasi. Tale ultima lettura risulterebbe in contrasto con la natura del Comitato dei garanti di seguito evidenziata e con la dizione letterale della clausola, laddove il componente o i componenti sindacali devono rispettare due condizioni: essere presentatori di lista ed interessati al ricorso non genericamente ma in quanto direttamente attori o convenuti nella controversia (ad es. nel caso in cui una organizzazione rivendichi l'attribuzione di un seggio assegnato ad un'altra lista, il Comitato dei garanti sarà composto, per la parte sindacale, da un rappresentante per ognuna delle due organizzazioni interessate).

Ovviamente nel caso in cui il ricorso alla Commissione elettorale interessi tutte

le organizzazioni presentatrici di lista (ad es. nel caso in cui riguardi la non ammissione di una o più liste presentate), la componente sindacale interessata al ricorso nel Comitato dei garanti è composta da tutte le organizzazioni che hanno presentato le liste elettorali nella elezione della RSU di cui trattasi.

Nel merito della composizione del Comitato dei garanti, si sottolinea che il disposto dell'art. 19, comma 2, dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 esclude chiaramente che al Comitato dei garanti partecipi un rappresentante dell'Aran.

A tal fine le amministrazioni devono designare, sin dall'insediamento della Commissione elettorale, il funzionario componente il Comitato dei garanti. Il ricorso al Comitato dei garanti contro la Commissione elettorale può infatti instaurarsi fin dalla sua attivazione.

Circa la natura dell'attività svolta dal Comitato dei garanti si ritiene che la funzione ad esso affidata possa essere ricondotta ad una finalità di tipo conciliativo in senso lato o, comunque, di componimento consensuale delle controversie.

Nel suo lavoro il Comitato dei garanti farà riferimento, oltre che all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, alle regole autonomamente stabilite in apposito regolamento che dovrà disciplinare tutti gli aspetti procedurali, compresi quelli attinenti alla validità delle deliberazioni da assumere. In ogni caso si ritiene che il Comitato dei garanti non possa essere considerato un collegio perfetto.

L'Aran non può sostituirsi al Comitato dei garanti né incidere sulle sue deliberazioni.

Il Comitato dei garanti non può in alcun modo sospendere l'esame dei ricorsi in attesa di risposta a quesiti posti all'Aran. Qualora il Comitato dei garanti non rinvienga le soluzioni nell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e nel regolamento elettorale, nonché nella presente nota, dovrà utilizzare le regole generali sull'interpretazione dei contratti, ove possibile, attraverso l'estensione analogica di altre disposizioni in materia elettorale, colmando in tal modo le eventuali lacune rinvenute nella normativa contrattuale.

Contro le deliberazioni del Comitato dei garanti è sempre possibile il ricorso giurisdizionale.

Qualora il ricorso giurisdizionale avvenga nella fase intermedia delle procedure elettorali, salvo decisione cautelare, le elezioni possono ugualmente avere luogo.

## **§ 15. Insediamento della RSU**

La Commissione elettorale, trascorsi cinque giorni dall'affissione dei risultati elettorali all'albo dell'amministrazione senza che siano stati presentati ricorsi,

ovvero dopo avere esaminato entro 48 ore gli eventuali ricorsi e reclami, dà atto nel verbale finale - **che diviene definitivo** - della conferma della proclamazione degli eletti. Da tale momento, la RSU può legittimamente operare. L'insediamento della RSU è, infatti, contestuale alla proclamazione degli eletti, senza la necessità di alcun adempimento o iniziativa da parte dell'amministrazione o da parte delle organizzazioni sindacali (vedi § 9).

In caso di ricorsi presentati al Comitato dei garanti o in sede giurisdizionale, nelle more del pronunciamento, la RSU può comunque operare con l'avvertenza che, nelle convocazioni degli incontri con la nuova RSU, risulti che gli stessi avvengono in attesa della decisione del giudizio pendente.

### **C) RACCOMANDAZIONI PER LE COMMISSIONI ELETTORALI E LE OO.SS. PRESENTATRICI DI LISTA**

Con la consegna di copia della presente nota alle Commissioni elettorali ed alle stesse organizzazioni sindacali presentatrici di lista, l'Aran, nel pieno rispetto della libertà sindacale, si augura di raggiungere l'obiettivo che la documentazione che sarà trasmessa in via telematica possa essere perfettamente corretta dal punto di vista formale con riguardo agli adempimenti di spettanza, al fine di evitare che insorgano contestazioni in sede di rilevazione nazionale dei dati elettorali per l'accertamento della rappresentatività.

**Allo scopo si formulano per le Commissioni elettorali e per le organizzazioni sindacali presentatrici di lista le seguenti raccomandazioni:**

- a) **il verbale elettorale finale è unico, corrisponde al fac-simile allegato all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, scaricabile dal sito internet dell'Aran, e non è suscettibile di variazioni (cfr. lett. B § 9);**
- b) **il verbale elettorale finale non può contenere omissioni o cancellazioni (cfr. lett. B § 9);**
- c) **la Commissione elettorale cura la esatta compilazione del verbale elettorale finale e si assicura che allo stesso sia allegata copia della scheda elettorale (cfr. lett. B § 9);**
- d) **i nomi delle organizzazioni sindacali riportati nel verbale devono essere esattamente corrispondenti alle denominazioni indicate nelle liste e nelle schede elettorali.**

**Dovrà essere cura delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista verificare l'esattezza di tale adempimento, a norma dell'art. 20 del regolamento elettorale.**

Eventuali correzioni dovranno essere effettuate ai sensi dell'art. 18 dello stesso regolamento elettorale che prevede la possibilità di ricorsi da parte dei soggetti interessati nell'arco dei cinque giorni di affissione dei risultati (cfr. lett. B § 9);

- e) **nel caso in cui le Commissioni elettorali e le organizzazioni sindacali non ottemperino a quanto indicato nel precedente punto d) delle presenti raccomandazioni, il funzionario delegato alla trasmissione dei dati e**

**l'Aran non potranno procedere ad alcuna correzione d'ufficio per la rettifica di dati elettorali risultati eventualmente imprecisi;**

- f) **le eventuali rettifiche di errori materiali contenuti nei verbali dovranno essere effettuate in fase di caricamento del dato nell'applicativo VERBALI RSU del sito ufficiale dell'Aran.** Infatti, il sistema segnalerà la presenza di eventuali errori di calcolo che il funzionario delegato dovrà prontamente segnalare alla Commissione elettorale. In analogia a quanto già stabilito in via generale per tutti i comparti dal citato Comitato paritetico nella seduta del 18 ottobre 2005 e del 29 novembre 2007, le correzioni, per potere essere ritenute ammissibili, devono essere effettuate mediante la consegna all'amministrazione di un nuovo verbale elettorale che annulla e sostituisce quello già caricato, ovvero mediante comunicazione sottoscritta dalla Commissione elettorale;
- g) **le eventuali ulteriori rettifiche di errori materiali contenuti nei verbali pervenuti all'Aran e non individuati in fase di caricamento del dato nell'applicativo VERBALI RSU dovranno essere effettuate entro la scadenza della rilevazione fissata dal Comitato paritetico di cui all'art. 43 del D.Lgs. 165/2001.** In tal caso sarà necessario richiedere la riapertura della procedura. Si ricorda che l'amministrazione potrà procedere alla correzione del dato solo in presenza di un nuovo verbale elettorale che annulla e sostituisce quello già caricato.  
**Non sarà ammissibile la correzione dei dati di cui al punto f) e g) qualora la comunicazione dell'errore materiale venga effettuata dal solo presidente della Commissione elettorale.**

Si rende, pertanto, noto sin da ora a tutte le Commissioni elettorali e alle organizzazioni sindacali delle singole amministrazioni, cui le raccomandazioni citate in particolare si riferiscono, che la mancata osservanza di quanto previsto ai punti d), e), f) e g), nel rispetto dei principi stabiliti dal regolamento elettorale di cui all'Accordo del 7 agosto 1998 e dal citato Comitato paritetico, potrebbe impedire la corretta acquisizione del dato da parte dell'Aran.

Si evidenzia nuovamente che, ai sensi dell'art. 6, parte II dell'Accordo del 7 agosto 1998, la Commissione elettorale ha tra i suoi compiti quello di trasmettere, al termine delle operazioni elettorali, i verbali completi e gli atti delle elezioni all'amministrazione, la quale deve debitamente conservarli (cfr. § 10).

#### **D) RICHIESTE DI ULTERIORI CHIARIMENTI E QUESITI**

L'Aran ha il compito di fornire alle diverse amministrazioni del pubblico impiego la propria assistenza sui contratti stipulati e vi provvede anche mediante note di chiarimenti, curandone la pubblicazione sul proprio sito internet. Pertanto, a fronte di quesiti scritti posti dalle singole amministrazioni, l'Aran risponderà solo a quelli aventi carattere generale che propongano questioni assolutamente nuove e non già trattate in precedenza.

**In ogni caso, l'Aran non risponderà dopo l'insediamento delle Commissioni elettorali su materie di competenza delle stesse (liste, candidature ed altre procedure elettorali) né fornirà pareri telefonici.**

Si significa, inoltre, che l'Aran non potrà dare riscontro, in quanto ciò esula dalla propria competenza istituzionale, a quesiti posti sia dalle Commissioni elettorali (che, in caso di necessità, possono rivolgersi alle organizzazioni sindacali che ne hanno designato i componenti) che da singoli dipendenti.

Si evidenzia, infine, che ogni interpretazione proveniente da amministrazione diversa dall'Aran, e contrastante con le norme contenute nell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e con la presente nota di chiarimenti, non potrà né dovrà essere presa in considerazione dalle Commissioni elettorali.

## **E) TRASMISSIONE DEI VERBALI ELETTORALI ALL'ARAN**

Si rappresenta, innanzitutto, la necessità e l'importanza di una piena collaborazione da parte delle amministrazioni nel corretto adempimento di quanto richiesto, anche con riguardo alla tempestività nella trasmissione dei verbali elettorali che dovrà essere effettuata tenendo **scrupolosamente** conto delle seguenti indicazioni:

- a) il fac-simile del verbale elettorale finale (che è unico per tutte le amministrazioni) è allegato all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, non è suscettibile di variazioni da parte delle Commissioni elettorali e non può contenere omissioni o cancellazioni (cfr. § 10 e lett. C);
- b) la Commissione elettorale deve consegnare, trascorsi i cinque giorni di affissione all'albo, il verbale finale, in originale o copia conforme, alla amministrazione per il suo successivo caricamento nel sito dell'Aran (cfr. § 10), congiuntamente ad una copia siglata dal presidente e da tutti i componenti della commissione elettorale della scheda elettorale predisposta per il voto;
- c) la trasmissione dei dati all'Aran **avverrà esclusivamente in via telematica, tramite l'applicativo VERBALI RSU, a cura dell'amministrazione entro i 5 giorni successivi alla consegna** (cfr. Premessa, § 10 e 13);
- d) l'Aran **non prenderà in considerazione** comunicazioni che non pervengano attraverso l'applicativo VERBALI RSU, anche se inviate dalle Commissioni elettorali ovvero dal Presidente delle stesse. Pertanto le amministrazioni non dovranno inviare i verbali per fax, posta elettronica, raccomandata, etc., invio che comporterebbe solo un aggravio di lavoro, in quanto l'Aran **non ne terrà conto**, considerandolo come non avvenuto in attesa dell'inserimento dei dati nella procedura on-line;
- e) **all'applicativo potranno accedere solo i Responsabili di Procedi-**

**mento (RP) espressamente delegati dal Responsabile Legale dell'Ente (RLE) accreditato nel portale Aran.** Ciò al fine di individuare con certezza il mittente;

- f) verrà richiesta la dichiarazione del rispetto dell'obbligo di affissione dei risultati elettorali per cinque giorni. Inoltre sarà necessario precisare, negli appositi campi, l'esistenza di eventuali ricorsi pendenti presso la Commissione elettorale. **Anche in presenza di ricorsi il verbale dovrà comunque essere trasmesso**, con l'apposita annotazione, e sarà cura dell'amministrazione comunicare successivamente, sempre per via telematica, l'esito degli stessi;
- g) il verbale elettorale generato dalla procedura e trasmesso all'Aran in via telematica, deve essere una **copia conforme all'originale consegnato dalla Commissione elettorale.**  
L'amministrazione, prima di procedere al caricamento, avrà cura di verificare che il verbale consegnato sia stato sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti della commissione elettorale.

**Nel caso in cui le elezioni non si siano svolte, le amministrazioni devono darne tempestiva comunicazione all'Aran attraverso la procedura on-line o mediante invio di email all'indirizzo [help@pec.aranagenzia.it](mailto:help@pec.aranagenzia.it). L'informazione è, infatti, condizione necessaria affinché questa Agenzia possa dichiarare chiusa la rilevazione senza attendere ulteriormente i verbali.**

Nel ribadire che dal rispetto puntuale degli adempimenti indicati dipende la rapidità e la esattezza della rilevazione, si confida nella piena collaborazione.

Il Presidente  
Dott. Sergio Gasparrini

## TUTELA LEGALE UIL SCUOLA PER CHI SVOLGE ATTIVITA' SINDACALE DELEGATA ALL'INTERNO DELLE SINGOLE SCUOLE (RSA - RSU)

**PER QUALI SPESE** Onorari, spese e competenze del legale **LIBERAMENTE SCELTO** dalle persone assicurate, spese giudiziarie e processuali, onorari dei periti di parte e di quelli nominati dal Giudice, spese di transazione e di soccombenza.

**IN QUALE AMBITO** Le garanzie sono operanti per i casi che si verificano nell'ambito del Lavoro Dipendente **con esclusione di ogni evento connesso alla Vita Privata extra-professionale, alla circolazione stradale, alla proprietà o conduzione di immobili.**

**PER QUALI EVENTI** 1) Controversie in sede civile in cui l'Assicurato sia chiamato a rispondere, dai soggetti rappresentati, per inadempienze nello svolgimento dell'attività di sindacalista all'interno delle singole scuole.

2) Estensione alle violazioni/inadempimenti di cui ai **D. Lgs. 81/2008 e disposizioni integrative e correttive contenute nel D. Lgs. 106/2009 "Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di Lavoro"** e **succ. modifiche ed integrazioni.**

La garanzia A viene prestata per:

- a) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
- b) la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose (Artt. 589 – 590 Codice Penale).

**La garanzia opera esclusivamente qualora l'assicurato ricopre contemporaneamente sia la qualifica di delegato sindacale sia la qualifica di responsabile della sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008.**

3) Estensione alle violazioni/inosservanze di cui al **D. Lgs. 196/03 "Tutela della Privacy"** e **succ. modifiche ed integrazioni**

La garanzia viene prestata per :

- la difesa in procedimenti penali dolosi previsti dal D. Lgs. n. 196/03. commessi dall'assicurato nello svolgimento dell'attività, nei casi di proscioglimento o di assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo (ex Art. 530 comma 1 C.P.P.) o nei casi in cui sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
- la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;
- la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili **nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile.**

**La garanzia opera esclusivamente qualora l'assicurato ricopre contemporaneamente sia la qualifica di delegato sindacale sia la qualifica di titolare al trattamento dei dati e/o responsabile e incaricato del trattamento.**

**QUANTO** € 1.500,00 per caso assicurativo

*Per qualsiasi ulteriore informazione:*

**Laborfin Agenzia Unipol - tel. 06.86324764 - fax 06.86329887**  
**Segreteria Nazionale Uil Scuola - tel. 06.7846941 - fax 06.7842858**

Note: